



TRIBUNALE DI RAGUSA

Presidenza

Programma di gestione dei procedimenti civili e penali ex art 37 del d.l. n. 98/2011 conv. nella legge n. 111/2011

ANNO 2024

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL FORMAT

Il presente documento, che integra, come richiesto nelle circolari dell'On. CSM, delle note illustrative al "format", viene depositato sia ai fini esplicativi, sia ad integrazione della doverosa condotta informativa in favore del RID, della Commissione Flussi presso il Consiglio Giudiziario di Catania, dei Magistrati togati ed onorari dell'Ufficio, del Procuratore della Repubblica in sede e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ragusa per le eventuali osservazioni, segnalazioni e contributi (cfr. da ultimo, delibera plenaria del 25.10.2023).

Si premette che, anche per il 2024, è stata prevista l'obbligatorietà del Programma di Gestione, sia per il settore civile che per quello penale.

Pur tenuta presente l'unitarietà della giurisdizione ed i regolamentati processi di osmosi organizzativa delle dotazioni organiche, in vista di una ottimizzazione del Servizio giustizia nel territorio di competenza, le peculiarità che contraddistinguono, anche ai fini organizzativi, il settore penale e quello civile impongono, come richiesto dall'On. CSM, una elaborazione separata dei Programmi di Gestione per i due settori.

In particolare, la prevista metodologia prevede la compilazione di un "format" - *rectius*, di due format, rispettivamente relativi ai settori civile e penale - accompagnato da una **relazione esplicativa**, che, anche quale momento di

verifica periodica della programmazione triennale del DOG, individui - previa attenta ricognizione qualitativa e quantitativa dei flussi, della dotazione organica e della *performance* dell'Ufficio, degli strumenti atti a perseguire, contemperandoli tra loro - gli obiettivi:

- a) di **riduzione dell'arretrato** ultratriennale;
- b) della quantificazione di un **risultato atteso**, quantitativo e qualitativo, che tenga conto dei **carichi esigibili**, della qualità della giurisdizione e dei risultati conseguiti **nel quadriennio precedente** (evitando, però, le cd. "**derive produttivistiche**");
- c) di garantire **priorità**, nell'ambito dell'obiettivo di rendimento, alle cause più rilevanti, individuate secondo criteri **predeterminati, oggettivi ed omogenei**, sulla base delle **disposizioni di legge e delle linee guida** elaborate dal CSM.

Negli elaborandi programmi per i settori civile e penale deve, quindi, darsi atto dell'avvenuto **conseguimento degli obiettivi** fissati per l'anno precedente, ovvero, devono essere specificate le **ragioni** del loro **eventuale mancato raggiungimento**.

Dovrà, inoltre, tenersi conto della modificazione dell'art. 37, ad opera della l.n. 71\2022, sì che gli obiettivi di rendimento vanno determinati nei **limiti** dei carichi esigibili di lavoro, individuati dal competente Organo di autogoverno, di guisa che il "carico esigibile" diventa un **limite insuperabile** che vincola il dirigente dell'ufficio nella determinazione degli obiettivi di **rendimento** e di **smaltimento** dell'arretrato.

Inoltre, le scelte programmatiche non potranno non tener conto delle **risorse** di cui può "**concretamente**" disporre l'ufficio.

Raccomanda, altresì, l'Organo di autogoverno di evitare che l'apporto dei funzionari **dell'Ufficio per il Processo (UPP)**, pur prevedibilmente ridondando in aumento di produttività degli uffici, comporti un incremento del

carico esigibile per i magistrati, destinato a produrre i suoi effetti anche oltre il termine di efficacia dei contratti di lavoro dei suddetti.

Invero, l'apporto dei magistrati onorari e degli addetti all'UPP potrà contribuire a migliorare l'obiettivo di rendimento, attraverso il **"Risultato Atteso"**.

Il Tribunale di Ragusa, con un organico di ventitré giudici (incluso un magistrato addetto al settore lavoro), due presidenti di Sezione ed il presidente dell'Ufficio, va classificato come **"Ufficio medio-piccolo"**.

Le **peculiarità** che contraddistinguono l'Ufficio – destinate ad incidere in maniera rilevante sulla determinazione\distribuzione dei **carichi** e sugli **obiettivi**, qualitativi e quantitativi, di smaltimento – possono essere così riassunti:

- 1) In sede di rivisitazione delle Circoscrizioni giudiziarie, il Tribunale di Ragusa ha **accorpato il Tribunale di Modica**, "ereditando" dal soppresso ufficio una pendenza ultratriennale "patologica", il cui integrale smaltimento - ormai prossimo in ragione dell'encomiabile apporto dei colleghi - ha reso necessaria l'adozione di scelte organizzative che hanno richiesto un elevato impiego di risorse lavorative e che hanno **necessariamente ridimensionato gli obiettivi** da perseguire;
- 2) Al riguardo, non può non ricordarsi il *vulnus* alla giurisdizione iblea rappresentato dalla iniziale soppressione di un posto di organico, ben presto ripristinato al momento in cui i dati statistici avevano reso evidente la erroneità di tale scelta;
- 3) Come è pressoché costantemente accaduto nella storia del Tribunale di Ragusa, la attuale dotazione organica dell'Ufficio vede, accanto ad un gruppo di magistrati ormai integrati nel territorio, la presenza di **giovani colleghi di prima nomina** - cd. MOT - che, con alta probabilità, una volta maturato il periodo di permanenza minima, daranno corso alle loro

legittime aspirazioni, rientrando presso sedi più “appetibili”, quale, soprattutto, il Tribunale di Catania;

- 4) Né può non prendersi atto di come, stante la giovane età delle colleghe, si sono periodicamente ripetuti - legittimi - periodi di **assenza** dall'Ufficio, protrattisi diversi mesi, delle magistrato, in occasione di interdizione per **gravidanza e puerperio** (e, proprio nel corso dell'ultimo anno, si è registrata l'assenza contemporanea di due giudici addette al settore civile);
- 5) Da tanto è derivata la necessità, stante il **divieto di “congelamento”** dei ruoli, di adottare le opportune e/o necessarie disposizioni organizzative, che hanno per forza di cose comportato un **aggravio di lavoro** per i magistrati coinvolti (peraltro, anche al rientro delle colleghe si è imposta l'adozione di scelte organizzative, per la doverosa **tutela della maternità**);
- 6) Nell'ultimo periodo, l'Ufficio ha, inoltre, patito l'**assenza**, per oltre **un anno e mezzo**, di magistrato ordinariamente addetto al settore penale, applicato in via esclusiva presso altro Tribunale del Circondario, nonché, per **circa quattro mesi**, di altra giudice del settore penale, in ragione di perduranti problemi di salute che, peraltro, imporranno l'adozione di ulteriori provvedimenti organizzativi (invero, secondo le prescrizioni mediche, la collega non può superare la presenza in udienza per più di quattro ore consecutive);
- 7) Infine, il 31.01.2024, **lascerà il Tribunale**, giacché tramutato a sua domanda presso altra sede giudiziaria, il **Presidente della Sezione penale** (nonché Presidente vicario del Tribunale) dottore Vincenzo Panebianco, sì che è ragionevole prevedere il perdurante mantenimento di un - delicato e rilevante - vuoto di organico per circa un anno (e, cioè sino a tutto il 2024, periodo di attuazione del presente programma di gestione).

Si avrà modo, nel prosieguo, di scendere nello specifico, analizzando, per singolo settore, le evenienze di maggior rilievo e le ricadute delle stesse nella elaborazione degli intenti programmatici.

Si dà, infine, atto che la elaborazione del presente Programma di Gestione è stata curata attraverso confronto tra la presidenza, i Presidenti delle Sezioni Penale - dottore Vincenzo Panebianco - e Civile - dottore Massimo Pulvirenti -, nonché il magistrato anziano addetto all'Ufficio GIP\GUP - dott. Vincenzo Ignaccolo - le indicazioni provenienti dai quali - rispettivamente trasmesse alla presidenza in data 10 ed 11-01.2024 (da tanto derivandone il lieve ritardo con il quale viene depositata la presente relazione), siccome puntuali, logiche, aderenti ai dati statistici e correttamente calibrate, sono state pienamente condivise e fatte proprie dallo scrivente, il quale ha ritenuto di dover mantenere nella redazione della presente nota esplicativa ai Format gli schemi argomentativi rispettivamente adottati dai colleghi titolari di posizione semidirettiva.

Si dà, altresì, atto che la redazione dei programmi di gestione è stata preceduta da incontri "dedicati" con i colleghi, professionali ed onorari, promossi dai Presidenti delle Sezioni.

I - SETTORE CIVILE E LAVORO

I.a - La dotazione organica della Sezione

Va, in primo luogo, premesso che, in data 23.11.2023, il Presidente della Sezione ha provveduto a celebrare una **riunione congiunta** delle Sezioni Civili e Lavoro, nel corso della quale sono state fornite le informazioni in ordine ai risultati raggiunti nell'anno trascorso e in merito agli obiettivi futuri, alla luce dei dati disponibili, e nel corso della quale i colleghi hanno avuto modo di esprimere e confrontare le proprie opinioni e dare suggerimenti al riguardo.

L'**organico** di diritto della sezione civile di questo Tribunale, a seguito della rideterminazione delle piante del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito, che ha visto ampliarsi di una unità la dotazione del presente Tribunale (unità assegnata alla sezione civile), risulta, a far tempo dal settembre 2020, costituita da 15 magistrati professionali e, segnatamente da quattordici giudici, oltre al Presidente della sezione.

Sono, altresì, assegnati al settore, fornendo un apprezzabile ausilio nello smaltimento degli affari, cinque magistrati onorari.

Infine, a seguito di variazione tabellare del 3.03.2022, si è operata la **scissione** dell'unico **Ufficio per il processo** costituito presso la Sezione Civile, negli UPP: Settore contenzioso civile; Settore lavoro-previdenza assistenza obbligatoria; Settore esecuzione mobiliare-immobiliare-fallimentare; e Settore famiglia e volontaria giurisdizione (*v. infra*).

I.a.1 - I magistrati professionali - andamento della situazione di organico e ricadute sui carichi di lavoro

Tornando, quindi, alla disamina dell'organico relativo ai **magistrati professionali**, si osserva che:

- l'unità "aggiuntiva", oggetto della richiamata delibera del settembre 2020, è stata coperta solo il 30 novembre 2022, con l'insediamento del MOT dottore Antonio Pianoforte, nominato con D.M. 2.3.2021;
- dal 29 ottobre 2022, la dottoressa Cristina Carrara, magistrato addetto alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, è stata posta in congedo per maternità ed è rientrata in servizio il 27 aprile 2023;
- la dottoressa Sophie Battaglia, magistrato assegnataria delle funzioni di giudice delegato, oltre che di addetta alle cause di contenzioso ordinario, è stata assente per malattia dall'11.11.2022 all'11.12.2022 (con decreto

- presidenziale n. 32/2022 si è, pertanto, adottato provvedimento di supplenza);
- sempre la dottoressa Battaglia è stata posta in interdizione per gravidanza e puerperio a far data dal 03.03.2023 ed è attualmente assente dall'Ufficio, per congedo, con prevedibile rientro non prima del 01.04.2024;
 - la dottoressa Emanuela Favara - che già, giusta decreto n. 33/2022, per la sua condizione di gravidanza, a fare tempo dal 21.11.2022, è stata esonerata dall'assegnazione di nuovi affari relativi alle procedure concorsuali ante riforma ed ai nuovi procedimenti previsti dal CCII, nonché esonerata dalle c.d. nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previste dal CCII, e, infine, da nuovi ricorsi cautelari e possessori, per sopravvenute gravi complicità della gravidanza - è rimasta assente dal servizio dal dicembre 2022 al 7 dicembre 2023;
 - inoltre, a seguito della proposta di variazione tabellare n. 2/2023, si è provveduto ad adottare le conseguenti misure organizzative, prevedendosi un criterio temporaneo di assegnazione ad altri giudici dei nuovi affari tabellarmente di competenza della stessa, e di gestione temporanea del ruolo, dopo aver sentito i giudici della sezione addetti al contenzioso civile, che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'aggiuntivo carico di ruolo;
 - infine, al rientro della collega, con decreto n. 1\24, sono state adottate, in attuazione degli artt. 256, 257, 262 e 264 della vigente circolare delle tabelle, ulteriori misure in funzione della tutela della maternità, prevedendosi il temporaneo esonero dall'assegnazione di nuovi affari relativi alle procedure concorsuali ante riforma, ai nuovi procedimenti previsti dal CCII, alle nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previste dal CCII,

nonché da nuovi ricorsi cautelari e possessori, compensandosi l'esonero con una maggiore compartecipazione nell'assegnazione delle sopravvenienze in materia di famiglia relativamente ai divorzi su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c. e ai procedimenti previsti dagli artt. 473 bis.29, 473bis.47 e 473bis, 473bis.51, 473bis.36, 37, 38 e 39 (cioè gli ex procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 710 c.p.c., 709 ter c.p.c., art. 9 l. div, 739 c.p.c.);

- ulteriori ed analoghe disposizioni dovranno, quindi, essere adottate al rientro della dottoressa Battaglia;
- dal primo giugno 2023, la dottoressa Cristina Consoli, giudice della sezione civile, ma addetta alla trattazione degli affari in materia di lavoro e previdenza, quale vincitrice di concorso, svoltosi nel corso dell'anno 2023, è transitata alla Magistratura Amministrativa e, a seguito di concorso interno, il posto è stato assegnato alla dottoressa Antonietta Donzella, rendendo, pertanto, vacante il posto lasciato da quest'ultima, e a sua volta fatto oggetto di proposta di variazione tabellare e di riassegnazione parziale del relativo ruolo tra i colleghi Pianoforte, Maggioni e Giampiccolo.

Pertanto, benché - per quanto detto - ad inizio dicembre 2022 la sezione civile si è trovata per la prima volta, con l'insediamento del MOT dottore A. Pianoforte, ad essere a pieno organico, allo stesso tempo, tuttavia, oltre a doversi considerare che il concreto apporto da parte di quest'ultimo non ha potuto svolgersi appieno - almeno relativamente al contenzioso civile - prima del mese di aprile dell'anno in corso, si devono registrare e tenere di conto delle significative assenze dall'ufficio delle dottoresse C. Carrara, S. Battaglia e E. Favara (assenza che tuttora si prolunga per la dottoressa Battaglia), del trasferimento della dottoressa C. Consoli alla magistratura amministrativa a far tempo dal 1° giugno 2023 (in seguito al precedente superamento del concorso) e,

infine, dell'assegnazione del ruolo ex Consoli alla dottoressa Donzella, che ha reso vacante il posto dalla stessa in precedenza ricoperto di contenzioso civile, motivi per i quali, mentre alla fine dell'anno giudiziario 2022-2023, risulta *sempre vacante* un posto alla sezione civile, in nessun periodo dell'anno giudiziario suddetto, né in quello oggi in considerazione la sezione ha potuto effettivamente operare a pieno organico: così sarà anche per l'anno 2024, risultando un posto non coperto (e, peraltro, non incluso nella recente pubblicazione dei posti vacanti giudicanti di primo grado) e la previsione di un rientro non prima di fine marzo - inizio aprile 2024 della dottoressa Battaglia.

La dottoressa Rosanna Scollo completerà la permanenza decennale nella medesima posizione tabellare presso la sezione civile, dove ha svolto funzioni di giudice addetto al contenzioso civile, della famiglia, e agraria, il 29 luglio 2024.

Anche se è stata normativamente prevista la sospensione del limite della ultradecennalità fino al 31.12.2024, va considerato che la collega ha già informalmente espresso la volontà di partecipare al concorso per la assegnazione all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Ne consegue che, sia nel caso in cui dovesse slittarne l'entrata in vigore, originariamente prevista per il 17 ottobre 2024, delle nuove disposizioni, sia nella ipotesi in cui la collega non dovesse prevalere sugli altri aspiranti, si porrà il problema del suo necessario passaggio ad altre funzioni, con detrimenti per il settore civile.

Ancora, al momento della istituzione del nuovo organismo, si dovrà verificare quali e quanti magistrati saranno ivi cooptati.

La dottoressa Sandra Levanti, infine, per ragioni obiettive e documentate, rimane assegnataria di un ruolo di sole cause locatizie, oltre tuttavia a comporsi - a seguito della c.d. riforma Cartabia - anche del contenzioso in materia di famiglia.

Per completezza, appare opportuno segnalare che, sempre sulla base del

piano oggettivo\ numerico, nonostante le misure organizzative messe in atto e il miglioramento di tutti i dati che incidono sul rendimento della sezione e la progressiva diminuzione delle pendenze – sia per singoli ruoli il ruolo medio, sia per singolo giudice addetto al contenzioso (esclusi, pertanto, tutti i procedimenti non contenziosi, e le controversie sia di volontaria giurisdizione di famiglia e non e le procedure concorsuali e di esecuzione mobiliari ed immobiliari) – il **carico pro capite** è ancora oggi di circa 650 procedimenti per gli addetti al contenzioso civile ordinario e di circa 1.000 fascicoli per i giudici del lavoro e previdenza: ciò non senza, però, osservare che soltanto due anni prima, detti carichi erano, rispettivamente, di circa 900 procedimenti per i giudici addetti alla materia civile e di circa 1500 *dossier* per gli addetti alla materia del lavoro, a dimostrazione della complessiva, ottima *performance* ottenuta dalla sezione già sul piano quantitativo e della riduzione delle pendenze.

I.a.2- I giudici onorari

L'organico nominale dei giudici onorari del Tribunale è attualmente di tredici unità.

Di fatto, già da tre anni or sono – segnatamente, da giugno 2020 - ne sono rimasti in servizio solo sette, con una vacanza in atto del **46%** (nel precedente periodo la vacanza era del **38,46%**).

I magistrati onorari assegnati al settore civile sono, dunque, solo cinque, sui nove organicamente previsti: di fatto, per più della metà del periodo in considerazione, ne sono stati presenti solo quattro, posto che il GOP Avv. Rosanna Catalano dal febbraio 2022 è stata in sospensione dall'incarico ex art. 25 del D.Lgs. n. 116/2017 per maternità a rischio ed è rientrata in servizio il 16 gennaio 2023, venendo assegnata al settore della volontaria giurisdizione.

Osserva il Presidente della Sezione civile che, atteso l'esiguo numero, benché tutti siano inseriti nell'Ufficio per il Processo e impiegati nei settori della volontaria giurisdizione e delle esecuzioni mobiliari, ovvero nell'ambito delle

cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, il loro contributo alla produttività complessiva della sezione è stato necessariamente assai ridotto.

I.a.3 – I tirocinanti ex art. 73 l.n. 18\2013.

Nel periodo in considerazione, la Sezione civile ha potuto contare su **un solo tirocinante** ex art. 73 della l. n. 18 del 9.08.2013.

I.a.4 – Gli addetti all'UPP.

Le novità più rilevanti riguardano la entrata a regime del progetto organizzativo relativo alla Sezione Civile, giusta variazione tabellare del 3.03.2022, con la quale si è operata la scissione dell'unico Ufficio per il processo costituito presso la Sezione Civile: nell'UPP Settore contenzioso civile; nell'UPP Settore lavoro-previdenza assistenza obbligatoria; nell'UPP Settore esecuzione mobiliare-immobiliare-fallimentare; nell'UPP Settore famiglia e volontaria giurisdizione.

Con l'inserimento dei funzionari amministrativi ivi addetti e l'entrata in vigore nel periodo in considerazione di rilevanti modifiche normative sostanziali e processuali, si è proceduto ai conseguenti provvedimenti organizzativi, con importanti ricadute già sul piano dell'organizzazione della Sezione e sulla sua produttività (*v. infra*).

I.b - OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

previsti nel programma di gestione del 2023 con specificazione delle ragioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati

I.b.1 – Premessa

Nella compilazione di tale porzione del programma di gestione, si avrà riguardo alle "Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, per l'anno 2024, ex art. 37 Decreto - Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011", siccome modificato dall'art. 14 della Legge 17 giugno 2022 n. 71, in vigore dal 21 giugno 2022, di cui alla delibera del

CSM del 25 ottobre 2023, e in particolare, per quel che interessa il settore civile, alle previsioni contenute nella circolare 7 dicembre 2016, integrate dalle disposizioni di cui alla delibera stessa.

Si terrà, altresì, conto dei carichi esigibili individuati con la delibera adottata in data 25.10.2023 (pratica n. 82/VV/2022).

I.b.2 - Gli obiettivi indicati nel programma di gestione per l'anno 2023

Riservandosi una più completa disamina, si osserva schematicamente come gli obiettivi divisati nel programma di gestione 2023 erano i seguenti:

- a) *obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso (cd. obiettivo di smaltimento) partendo dai dati al 30 giugno 2022 e facendo una programmazione di quanto si intende definire sino al 31.12.2023;*
- b) *obiettivi di rendimento dell'ufficio.*

I.b.3 - Obiettivi di smaltimento

In ordine allo “**smaltimento**” - lettera a) del punto che precede -erano stati indicati quali **obiettivi concretamente raggiungibili** al 31.12.2023, quelli riportati nella seguente tabella, tratta dal programma di gestione 2023:

Macroarea CSM	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	ultradecennali
Lavoro	55	150	112	351	111	4	0	1
Previdenza e assistenza	30	40	63	204	87	1	2	0
Fallimentare	0	0	0	1	0	5	3	13
Esecuzioni immobiliari	55	64	50	45	21	20	19	79
Esecuzioni mobiliari	60	36	20	7	3	1	2	22
Famiglia stato e capacità delle persone	85	70	32	10	5	0	0	0
Volontaria giurisdizione e procedure camerati non in materia di famiglia e persone	4	2	1	0	0	0	0	1
Volontaria giurisdizione in materia di impresa	0	0	0	0	0	0	0	0
Contenzioso civile ordinario	186	266	233	240	320	160	27	20
impresa	0	0	0	0	0	0	0	0
Immigrazione e Protezione Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	12	11	7	3	2	0	0	0
Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebbene, alla stregua dei dati al **5.12.2023**, forniti dal funzionario informatico del Tribunale, peraltro coerenti con i dati trasmessi dall'On. CSM, che coprono il periodo sino al 30.06.2023, si osserva quanto segue.

I.b.3.1 - Lavoro e Previdenza ed assistenza obbligatoria.

E' stato pienamente raggiunto l'obiettivo del definitivo azzeramento del contenzioso di lavoro e previdenza iscritto negli anni 2014-2015.

Invero, residua sui ruoli solo una controversia in materia previdenziale, non ancora definita sol perché il procedimento si è interrotto per morte del ricorrente: il giudizio è stato, comunque, riassunto e l'udienza di discussione e decisione è calendarata per il 06.02.2024.

Parimenti, è stato pienamente raggiunto - e superato - l'obiettivo di definire n. **684** procedimenti ultra-triennali, risultandone, alla indicata data, già decisi n. **752**, *id est* n. 68 in più del previsto, discostamento questo che, pari al + 9,00%, si colloca in un range di oscillazione del tutto fisiologico e che, a parere dello scrivente, rende congruo il risultato ottenuto rispetto all'obiettivo divisato.

Più in particolare:

- sui previsti n. **539** procedimenti di lavoro ultra-quinquennali (iscritti dal 2017 in giù) su n. **775** pendenti alla data del 30.06.2022, ne risultano già definiti n. **607** (+11,20%); mentre sui previsti n. **145** procedimenti di lavoro ultra-triennali su **571** pendenti alla data del 30.06.2022 ne risultano già ad oggi esitati **129** (già l'89%);
- del pari può dirsi raggiunto l'obiettivo di definire n. **374** procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatoria ultra-triennali, risultandone già decisi **364** (già il 97,5%);
- ed infatti, sui previsti n. **332** procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatoria ultra-quinquennali su **414** pendenti alla data del 30.06.2022, ne risultano già definiti **306** (già il 92%), residuando, ad oggi solo un giudizio del 2015 (quello di cui si è sopra detto) e n. 5 procedimenti del 2016, in perfetta coerenza con gli obiettivi di smaltimento;
- mentre sui previsti n. **51** procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatoria ultra-triennali su **446** pendenti alla data del 30.06.2022, ne risultano definiti già oggi **58** (+12%);

Va, ancora, sottolineato, ad ulteriore riscontro del conferma della fattibilità degli obiettivi del programma 2023 e della congruità degli stessi rispetto alla complessiva dotazione e situazione della Sezione civile – richiamandosi e sviluppandosi qui le considerazioni già rilevate e poste a fondamento della indicazione degli obiettivi prefissati – che:

- a) relativamente al settore delle controversie di lavoro e previdenza era circostanza nota e, pertanto, debitamente presa in considerazione al momento della redazione del programma in questione, il fatto che uno dei tre giudici destinati in via esclusiva alla trattazione di tali materia¹, la

¹ Oltre al dottore La Vecchia, che ha un ruolo di lavoro ridotto, giacchè addetto in via prevalente al settore del contenzioso civile

dottorressa Carrara, era in congedo per maternità (ciò sebbene non era possibile prevederne, in termini di certezza assoluta, l'effettiva data di rientro in servizio, poi avvenuta il 27 aprile 2023);

- b) all'incontro, solo alla fine di gennaio 2023, superata la prova orale, si è concretizzata la evenienza relativa al transito alla magistratura amministrativa della dottorressa Consoli, magistrato anch'essa assegnata al settore lavoristico (ciò pur se non era preventivabile il termine di completamento delle procedure concorsuali);
- c) malgrado tali premesse, si è reputato opportuno tenere in concreta considerazione il verificarsi, in tempi contenuti, di tale ipotesi e delle possibili ricadute – in negativo - sulla produttività e sull'abbattimento dell'arretrato, anche in considerazione della necessità, per la delicatezza del settore, di riassegnarne immediatamente il ruolo lasciato libero dalla dottorressa Consoli ad altro giudice, previo concorso interno (di fatto, tempestivamente celebratosi, con la conseguente sottrazione di una unità al settore del contenzioso civile ordinario a favore del settore lavoro e previdenza obbligatoria).

Per ultimo, ma non in ordine della importanza del fattore in relazione al raggiungimento degli obiettivi nel settore in esame, va sottolineando che è stato comunque possibile raggiungere gli obiettivi predetti anche in forza del contributo dato dagli UPP addetti al settore in considerazione, relativamente al quale, per la natura delle controversie alcune delle quali seriali, si è privilegiato il modello del lavoro di *equipe*, che ha consentito, evidentemente in parte e grazie al lodevole impegno dei colleghi, di far fronte alle assenze, essendosi state predisposte dai funzionari addetti al settore del lavoro circa 126 bozze di sentenza.

I.b.3.2 – Settore Fallimento e altre Procedure Concorsuali.

E' stato pienamente raggiunto e superato l'obiettivo di definire n. 31 fallimenti pendenti da oltre sei anni, risultandone già definiti n. 59 (+28%).

Al riguardo, si condivide l'analisi compiuta dal Presidente della Sezione, che ha imputato tale lusinghiero risultato all'eccezionale impegno profuso dai colleghi Maggioni e Giampiccolo, i quali hanno gestito con particolare diligenza ed competenza, per tutto il periodo in cui le colleghe sono rimaste assenti dal servizio, anche i ruoli delle procedure fallimentari di pertinenza delle dottoresse Favara e Battaglia, trattando tutte le sopravvenienze in tale materia ed in tal modo aumentando la produttività del settore, anche rispetto alle formulate previsioni (si ricordi al riguardo - ma si ritornerà sul punto in sede di definizione dei risultati da raggiungere - che le dottoresse Favara - da poco rientrata in servizio - e Battaglia - tutt'ora in congedo - vedranno ridotto il loro impegno nel settore fallimentare, a favore del settore famiglia).

I.b.3.3 - Procedure di esecuzione immobiliare.

Anche nel settore in esame, è stato pienamente raggiunto e superato l'obiettivo di definire n. 189 procedimenti di esecuzione immobiliare ultraquinquennali (scritti dal 2017 in giù) su 795 pendenti alla data del 30.06.2022, risultandone già definiti n. 293; come pure pienamente raggiunto e superato è stato l'obiettivo di definire n. 88 procedimenti ultratriennali su 329 pendenti alla data del 30.06.2022, risultandone già definiti 127.

Deve sottolinearsi il particolare impegno, in linea con le indicazioni di cui al DOG ed al programma di gestione 2023, dei magistrati addetti alla materia, che, malgrado la notoria crisi che attaglia il settore delle vendite immobiliari, ha consentito di superare di circa il 30% le formulate prospettive definitorie.

I.b.3.4 - Procedure di esecuzione mobiliare

Si reputa sostanzialmente raggiunto l'obiettivo (in percentuale pari al 87% delle previsioni), indicandosi, di seguito, i risultati già raggiunti ed il

discostamento percentuale rispetto alle indicazioni di cui al programma di gestione 2023.

Invero, sulla base dei dati estratti dall'ufficio, quanto all'obiettivo dell'azzeramento dei procedimenti fino a tutto il 2015, sui **34** procedimenti pendenti al 30.06.2022, ne residuano complessivamente solo n. **4** (11%), di cui una sola procedura ultradecennale e n. 3 procedure iscritte nel 2014, ma la cui definizione è prevista entro il 2024, mentre dei 119 procedimenti ultra-triennali da definire, ne risultano estinti in n. 102 (già l'86%).

Al riguardo, va precisato che la materia viene trattata da due giudici onorari - di cui uno, la dottoressa Gurrieri, si occupa anche delle controversie in materia previdenziale - e da un solo giudice togato, il dottore Pianoforte, che è destinato in prevalenza a trattare il settore del contenzioso civile.

I.b.3.5 - Famiglia stato e capacità delle persone.

E' stato pienamente raggiunto l'obiettivo di definire n. **155** procedimenti ultra-triennali (iscritti negli anni 2018 e 2019) su 227 pendenti alla data del 30.06.2022, risultandone già definiti **165**.

Tra i procedimenti più risalenti ne residua ancora n. **1** del 2016 (si tratta, peraltro, di giudizio già pervenuto in decisione e rimesso sul ruolo in ragione del fatto sopravvenuto costituito dal ricovero della madre insieme al figlio presso una struttura protetta per pretese violenze ai danni della donna da parte del nonno materno, con cui gli stessi convivevano e conseguente necessità di ulteriore istruzione), e n. **7** del 2017, (questi ultimi tutti già prossimi alla definizione in tempi assai ridotti).

I.b.3.6 - Volontaria Giurisdizione non in materia di famiglia e persona

Risulta definito un solo procedimento ultratriennale del 2013, mentre tutte le restanti procedure sono monitorate e, secondo quanto assicurato dal Presidente della Sezione, dovrebbero in larga parte trovare definizione entro il 2024.

I.b.3.7 – Contenzioso civile e ordinario

Appare sostanzialmente raggiunto l'obiettivo del totale azzeramento - ovvero della riconduzione delle stesse a quantità esigue - delle pendenze più risalenti.

Si tratta delle n. 17 cause di contenzioso civile dell'ex Tribunale di Modica (*v. supra*), pendenti alla data del 30.06.2022, in esse comprese n. 4 giudizi endoesecutivi, che normalmente sono definibili solo dopo la vendita dei lotti.

Di queste, i *dossier* residuati sono in numero di 5, dei quali:

- n. 2 giudizi endoesecutivi, per i quali si è già pervenuti allo stadio di completamento delle operazioni di frazionamento e di riparto, di tal che è del tutto legittimo affermare che andranno chiusi entro il 2024;
- n. 1 causa di divisione di beni ereditari assai complessa (ma rinviata all'08.01.2024, in attesa del deposito della CTU, per poi essere decisa);
- ulteriori n. 2 controversie, per le quali si è dovuto procedere alla loro riassegnazione ad altro giudice, a seguito del tramutamento della dottoressa Donzella al settore lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria (di queste, ne è già stata calendata la decisione entro il 2024).

Quindi, raggiunto e superato l'obiettivo di definire n. **1434** procedimenti ultra-triennali, risultandone già decisi n. **1523** (+5,00% rispetto al dato previsionale).

Scendendo più in particolare, si deve dare atto che è stato sostanzialmente raggiunto l'obiettivo di definire n. **924** procedimenti di **contenzioso civile ordinario ultraquinquennali** (scritti dal 2017 in giù), stante che, su n. 1307 pendenti alla data del 30.06.2022, ne sono già stati definiti n. **875** (il 94,7% del previsto smaltimento), residuando, quanto ai procedimenti più risalenti, per il pieno raggiungimento degli obiettivi, n. 4 procedimenti iscritti nel 2015 e n. 20 *dossier* iscritti nel 2016.

Pienamente raggiunto e superato deve ritenersi, altresì, l'obiettivo di

definire n. **510** procedimenti di contenzioso civile ordinario ultratriennali, sul totale di n. 1524 *dossier* pendenti alla data del 30.06.2022, risultandone già definiti n. **648 (+21%** rispetto al risultato divisato).

Al riguardo, nel valutare i risultati e la congruità degli stessi rispetto alla complessiva - e complessa - situazione della sezione civile, val la pena di ribadire quanto già osservato in ordine alla incertezza - alla data di redazione dei precedenti programmi - dei tempi di transito della dottoressa Consoli alla magistratura onoraria, con le necessarie conseguenti misure organizzative da doversi adottare, stante che: da un lato, non avrebbe potuto lasciarsi scoperto un settore così delicato come quello del lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie; ma, dall'altro, la necessità di riassegnarne il ruolo ad altro giudice, previo concorso interno, avrebbe sicuramente prodotto delle negative ricadute sulla produttività del settore privato di un giudice (quello del contenzioso ordinario).

Invero, a seguito del passaggio della dottoressa Consoli alla magistratura amministrativa, a fare tempo dal 1 giugno 2023, previo concorso interno, con decreto del 17.05.2023 e a sua domanda, la dottoressa A. Donzella, addetta al contenzioso civile ha, nel luglio del corrente anno, preso il posto della collega, lasciando vacante il suo ruolo, con conseguente redistribuzione del carico pendente, giusta variazione tabellare, ai giudici dottori Pianoforte, Maggioni, Giampiccolo (oltre che al Presidente della Sezione Civile, relativamente alle cause in materia di famiglia stato e capacità delle persone iscritte dopo il 2021) e riorganizzazione dei rispettivi ruoli.

Inoltre, mentre, alla data di predisposizione del programma 2023, era stato possibile considerare la prolungata assenza della dottoressa Favara - iniziata già il 29 dicembre 2022, con interdizione per gravidanza a rischio, e conclusa il 7 dicembre 2023 - diversamente, tale previsione non poteva estendersi alla dottoressa Battaglia - poi assente a far tempo dal 3 marzo 2023, sempre come

interdizione per gravidanza a rischio, e tuttora non ancora rientrata -.

Se, ancora una volta, nonostante le superiori rilevanti evenienze rispetto in generale alla capacità di smaltimento dei procedimenti e ancor più di perseguire l'abbattimento dell'arretrato, si sono potuti centrare gli obiettivi (e addirittura superarli per quanto riguarda i procedimenti ultra-triennali) ciò è stato possibile grazie alle **capacità organizzative** del Presidente della Sezione penale, dottore Massimo Pulvirenti, le cui oculate proposte sono state sempre accolte da questo dirigente dell'Ufficio, alla **diligenza ed all'impegno** del suddetto e dei colleghi, professionali ed onorari, oltre che al **contributo degli UPP**, sapientemente suddivisi negli Uffici per il Processo, che ha permesso di continuare a movimentare anche i ruoli delle colleghe assenti, di volta in volta, secondo i criteri tabellarmente previsti, sostituiti dai colleghi che hanno al riguardo profuso uno **sforzo lodevole**.

Piuttosto, anche dal risultato complessivo dell'abbattimento dell'arretrato, si può evincere come il maggior contributo dato dagli UPP, essendo ciò maggiormente funzionale a consentire che la quantità delle definizioni non vada a scapito della qualità, si sia concentrato sull'arretrato meno risalente, classificato come ultra-triennale, in cui l'obiettivo non solo è stato raggiunto ma finanche superato.

I.b.3.8 -Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare ultratriennali

Appare sostanzialmente raggiunto l'obiettivo, nel settore, di azzerare i procedimenti più risalenti, residuando n. 1 procedimento iscritto nel 2016 e n. 5 *dossier* del 2017.

Di contro, è stato solo parzialmente raggiunto l'obiettivo di definire n. 36 procedimenti a cognizione sommaria o cautelare ultratriennali sui n. 41 pendenti al 30.06.2022, stante che ne risultano definiti n. 25 (pari al 74% delle previsioni formulate nel piano 2023).

Le ragioni di tali discostamento vanno, a parere dello scrivente, ricondotte all'assenza, già a far tempo dal 3 marzo 2023, della dottoressa Battaglia e al tramutamento, dal luglio 2023, della dottoressa Donzella dal settore del contenzioso civile a quello del lavoro.

I.b.4 – Obiettivi di smaltimento rispetto agli indici

In ordine allo “**smaltimento**” si osserva ulteriormente quanto segue.

Dai dati comunicati dal funzionario statistico distrettuale emerge, innanzitutto, che anche quest'anno, al pari degli anni precedenti, risultano definiti un numero di affari superiore ai sopravvenuti, come è dato evincere dalla tabella che si riporterà di seguito.

Prima, va brevemente ricordato che “l'indice di ricambio” o “*Clearance Rate*” è il rapporto tra definizioni e sopravvenienze e determina la capacità dell'Ufficio di gestire i flussi in determinato periodo: un indice di ricambio inferiore ad uno determina la formazione di arretrato.

Con l'indice di “smaltimento” si determina, invece, la capacità di smaltimento dell'Ufficio, tanto più efficiente quanto più l'indice si avvicini all'1.

TRIBUNALE DI RAGUSA

Tab 6 - Indici di ricambio e di smaltimento dell'Ufficio nel periodo 01/07/2022-30/06/

Intero ufficio

Macroarea CSM	Indice di ricambio	Indice di smaltimento
a Lavoro	2,18	0,32
b Previdenza e assistenza	0,77	0,37
c Fallimentare	1,05	0,22
d Esecuzioni immobiliari	1,99	0,33
e Esecuzioni mobiliari	1,15	0,60
fs Famiglia stato e capacità delle persone	1,11	0,50
g Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone	1,01	0,92
i Contenzioso civile ordinario	1,48	0,30
ii Impresa	0,00	0,00
ip Immigrazione e Protezione Internazionale	0,50	0,43
j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	0,99	0,67
k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	1,01	0,94
l Tutela, curatele, amministrazioni di sostegno	1,06	0,29
z Totale	1,12	0,43

Ebbene, il primo dato di particolare rilevanza è che l'indice di ricambio "generale", comprensivo cioè di tutti gli affari civili, è pari ad **1,12**: vale a dire che il numero dei definiti (**12034**) è stato superiore a quello dei sopravvenuti (**10791**).

Inoltre, l'indice suddetto ha superato l'unità in più macroaree e, segnatamente, quelle che rappresentano le materie più "rilevanti", anche sotto il profilo numerico.

Così è avvenuto:

- nel contenzioso civile ordinario, ove l'indice segna l'**1,48** (pendenti iniziali al 1.07.2022 n. 5585 e finali al 30.06.2023 n. 4915);
- in quello del lavoro, con un indice del del **2,18** (pendenti iniziali 2010 e

finali 1595);

- nella macroarea della Famiglia, stato e capacità delle persone, con indice pari a **1,11** (pendenti iniziali 1197 e finali 1101);
- nel fallimentare (**1,5**);
- nelle esecuzioni immobiliari (**1,99**) e mobiliari (**1,15**);
- nella volontaria giurisdizione non in materia di famiglia (**1,01**);
- e nelle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (**1,06**).

L'indice è, poi, quasi pari all'unità (**0,99**) relativamente procedimenti a cognizione sommaria e cautelare, mentre resta inferiore all'unità relativamente alle controversie previdenziali (**0,77**).

Le motivazioni di tale, ultimo dato trovano spiegazione, concordando lo scrivente con l'analisi compiuta dal Presidente di sezione, nella **anomalia** registrata negli ultimi due anni, in cui si è assistito una forte impennata delle sopravvenienze dei procedimenti di previdenza (peraltro, destinate a trovare nella maggior parte dei casi immediata definizione), passate dalle n. 1321 del 2021 alle n. 1904 del 2022, per arrivare alle n. 2379 del 2023 - con un incremento finale del + **44,4%**.

Si confida, pertanto, ragionevolmente nella normalizzazione del settore, il che renderebbe ottimale la *performance* dell'intero settore civile.

Apprezzabile anche l'indice di smaltimento, che segna complessivamente uno **0,43**, confermando il dato dell'anno scorso e che indica una sostanziale capacità di un Ufficio, pur sottodimensionato e con peculiari problematiche (*v. supra*), di gestire il flusso delle sopravvenienze annuali: ciò malgrado vi sia stata una diminuzione delle sopravvenienze, evenienza che, unitamente all'illustrato indice di ricambio, dimostra come, ove fosse ampliata la pianta organica di almeno due unità, una delle quali da destinare al settore civile, e ove la Sezione non fosse gravata dal pesante arretrato accumulatosi nel corso degli anni e segnatamente a seguito dell'accorpamento al Tribunale di Ragusa

del Tribunale di Modica, e in assenza di rilevanti vuoti di organico e di un importante turn over dei magistrati, riuscirebbe a gestire il flusso degli affari civili complessivamente considerati.

I.b.4.1 – Segue - Analisi dei dati trasmessi dal funzionario statistico distrettuale

Passando perciò ad un più attento e particolareggiato esame dei dati comunicati dal funzionario statistico distrettuale, non può non osservarsi come, al pari dell'anno scorso, anche quest'anno risultano ulteriormente diminuite le pendenze totali finali dei procedimenti civili (cont. civ+lav-prev+famiglia-stato+proc. a cogn. somm.) che risultano complessivamente pari a n. **11.207** nel periodo 2022/2023, rispetto a n. **11.679** del periodo 2021/2022, con una riduzione del 4% rispetto all'anno precedente.

Tale evenienza, tuttavia, non deve far ritenere che il Tribunale di Ragusa attraversi un momento di particolare "benessere", ovvero che la dotazione organica sia in esubero rispetto alla domanda di Giustizia del territorio di competenza.

E', invero, rilevante osservare che, nel corrispondente periodo, si è registrata una generale **diminuzione** delle sopravvenienze, particolarmente significativa nell'area del contenzioso civile, in quanto segue quello che si è già riscontrato l'anno precedente, pari al 10% (le sopravvenienze sono passate dalle n. 1553 del 2022 alle n. 1392 del 2022), mentre si mantengono stabili le sopravvenienze in materia di controversie di lavoro (pari a n. 351, come l'anno passato).

Come sopra accennato, sono anche quest'anno in forte crescita le controversie previdenziali, passate da 1904 a 2379 (+**24,9%**: erano state in numero di 1336 nel 2021), in numero assoluto finanche superiore alle iscrizioni del periodo *ante* pandemia.

Una significativa riduzione si registra, ancora, relativamente alle sopravvenienze riguardo ai procedimenti speciali (480 invece di 540) , e di

famiglia e stato delle persone (988 invece di 1092): al riguardo, non è da escludersi che, in merito, abbia inciso l'anticipata entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, con il conseguente, necessario tempo occorso per somatizzare i nuovi istituti e, in particolare, al fine di "adeguarsi" al nuovo rito, che ha particolarmente interessato tali macroaree.

I.b.4.2 – Segue: restituzione dei dati numerici relativi alla riduzione dell'arretrato.

In dettaglio, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio statistico del CSM, relativamente alle principali macroaree, si registra:

- *per le controversie in materia di lavoro*: le cause ultra-triennali si sono ridotte del -28,6%, (passando da 1346 del 2022 alle 960 del 2023), e in particolare quelle ultra-quinquennali, passate da 775 a 570, hanno visto una diminuzione del 26,4%);
- *per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbl.*: le cause ultra-triennali si sono ridotte del -5,2% (passando da 860 a 815) e di queste quelle ultra-quinquennali del -6,2% (da 414 a 388);
- *per il contenzioso civile*: le cause ultra-triennali si sono ridotte del -36,92% (passando da 2831 a 2300), e di queste quelle ultra-quinquennali del -19,35 % (da 1307 a 1054);
- *per le controversie in materia di famiglia stato e capacità delle persone*: le cause ultra-triennali si sono ridotte del -31,3% (passando da 268 a 184), e di queste quelle ultra-quinquennali del -25% (da 40 a 30);
- *per le controversie in materia di procedimenti a cognizione sommaria o cautelare*: le cause ultra-triennali pendenti sono rimaste pressoché identiche a quelle dell'anno scorso (51 nel 2022 e 50 nel 2023), mentre quelle ultra-quinquennali si sono ridotte del -46% (da 26 a 14);
- *per le controversie in materia di esecuzioni mobiliari*: le cause ultra-triennali si sono complessivamente ridotte del -15,38% (passando da 169 a 143), e di queste quelle ultra-quinquennali sono diminuite del -6,75% (da 74 a 69);

- per le controversie in materia di esecuzioni immobiliari: le cause ultra-triennali pendenti si sono complessivamente ridotte del **-22,5%** (passando da 1143 a 885), e di queste quelle ultra-quinquennali sono diminuite del **-20,5%** (da 795 a 632);

- per le controversie in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione non in materia di famiglia: i proc. ultra-triennali sono rimasti complessivamente gli stessi, registrandosi n. 16 proc. nel 2023 a fronte dei 15 del 2022.

I.b.4.3 – Segue: restituzione dei dati statistici in tema di riduzione della durata media dei procedimenti.

Altrettanto positivi sono gli indici che segnalano la riduzione della durata media dei procedimenti, come può apprezzarsi dalla tabella riassuntiva che, per maggior chiarezza, si riporta di seguito.

TRIBUNALE DI RAGUSA

Tab 5 - Durata media complessiva dell'Ufficio nel periodo 01/07/2022-30/06/2023

Intero ufficio

Macroarea CSM	Durata Media Sentenze 2022/2023	Durata Media Altrimenti Definiti 2022/2023	Durata Media Totale 2022/2023	Durata Media Sentenze 2021/2022	Durata Media Altrimenti Definiti 2021/2022	Durata Media Totale 2021/2022	Durata Media Sentenze (var %)	Durata media altrimenti definiti (var %)	Durata media totale (var %)
a Lavoro	1890	1537	1744	2013	1261	1763	-6	22	-1
b Previdenza e assistenza	1177	259	551	1328	324	659	-11	-20	-16
c Fallimentare			1595			1672			-5
d Esecuzioni immobiliari		2277	2277		1980	1980		15	15
e Esecuzioni mobiliari		383	383		377	377		2	2
fs Famiglia stato e capacità delle persone	815	195	517	829	243	516	-2	-20	0
g Volontaria giurisdizione e procedure camerati non in materia di famiglia e persone		26	26		29	29		-10	-10
i Contenzioso civile ordinario	1725	885	1456	1958	882	1535	-12	0	-5
ii Impresa									
ip Immigrazione e Protezione Internazionale		250	250		287	287		-13	-13
j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	2088	139	193	758	116	140	175	20	38
k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)		22	22		19	19		16	16
l Tutela, curatele, amministrazioni di sostegno		757	757		1188	1188		-36	-36
z Totale	1475	267	665	1609	277	706	-8	-4	-6

A fronte di un complessivo -6%, che caratterizza la durata media totale degli affari civili, si osserva come una riduzione della durata media del procedimento si sia registrata nei settori dell'area civile più "rilevanti", anche sotto il profilo quantitativo (settori, peraltro, dove maggiormente è possibile incidere).

Ci si riferisce, in particolare, nel lavoro (-1%), nella previdenza (-16%) e nel contenzioso civile (-5%).

Il tutto - va sottolineato - benché, per come risultante dai dati, il lavoro giudiziario dei magistrati assegnati alla Sezione sia stato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel DOG e nel programma di gestione precedente, prevalentemente finalizzato ad aggredire l'arretrato più risalente e, tra questo, l'arretrato ultra-quinquennale.

Sempre per maggior evidenza, si riporta "la tabella 3", dalla quale si evince il rendimento complessivo della sezione civile, con tutti gli indicatori in linea con gli obiettivi del programma di gestione.

TRIBUNALE DI RAGUSA

Tab 3 - Rendimento dell'Ufficio nel periodo 01/07/2022-30/06/2023

Nella tabella è stato aggiunto il dato di dettaglio sia degli estinti che potrebbero innalzare la durata media sia dei mutamenti rito che nelle sezioni famiglia potrebbero contraccimare il numero di fascicoli

Intero ufficio

Macroarea CSM	Pendenti Iniziali	Sopravven uti	Altrimenti Definiti	Totale Definiti	Pendenti Finali	Estinti	Mutamenti o Rito	Durata Media Sentenze	Durata Media Altrimenti Definiti	Durata Media Totale	Disposition Time	
a Lavoro	2010	351	435	331	766	1595	49	25	1890	1537	1744	760
b Previdenza e assistenza	2636	2379	579	1259	1838	3177	42	16	1177	259	551	631
c Fallimentare	544	143	5	145	150	537	0	0			1595	1307
d Esecuzioni immobiliari	1654	329	0	654	654	1329	0	0		2277	2277	742
e Esecuzioni mobiliari	1139	1228	0	1417	1417	950	0	0		383	383	245
fs Famiglia stato e capacità delle persone	1197	988	538	563	1101	1084	30	65	815	195	517	359
g Volontaria giurisdizione e procedure camerale non in materia di famiglia e persone	62	637	0	646	646	53	3	0		26	26	30
i Contenzioso civile ordinario	5585	1392	1350	712	2062	4915	420	76	1725	885	1456	870
ii Impresa	0	1	0	0	0	1	0	0				
ip Immigrazione e Protezione Internazionale	1	6	0	3	3	4	0	0		250	250	487
j Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)	231	480	13	462	475	236	61	1	2088	139	193	181
k Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	150	2115	0	2139	2139	126	0	0		22	22	22
l Tutela, curatele, amministrazioni di sostegno	1967	742	0	783	783	1926	1	0		757	757	898
z Totale	17176	10791	2920	9114	12034	15933	606	183	1475	267	665	483

Anche l'indicatore del *Disposition Time*, di cui all'ultima colonna a destra della tabella, registra:

- una significativa riduzione della durata prognostica, in particolare dei procedimenti di contenzioso ordinario, stimata in 870 giorni, rispetto ai 1073 giorni del 2022;
- una leggera flessione rispetto ai procedimenti di lavoro (durata pari a giorni 760, anziché 766);

- un aumento con riferimento ai procedimenti di previdenziale (durata media stimata in 631 giorni, anziché in 477 giorni), ma ciò trova spiegazione nel già sottolineato aumento delle sopravvenienze, in questo settore accresciute del 19,96% rispetto all'anno precedente.

I.b.5 - Obiettivi di rendimento e risultato atteso.

Va premesso che l'articolo 37 novellato dalla legge n. 71/2022 ha introdotto il concetto di "*risultato atteso*", sicchè è compito del dirigente dell'Ufficio giudiziario, in sede di elaborazione dei programmi di gestione indicare "per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno".

Secondo le indicazioni del CSM, per un verso, per individuare il risultato atteso occorre tenere conto "complessivamente, del lavoro svolto da tutti i magistrati, togati e onorari, nel quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240" e, per altro verso, tuttavia, ciò deve essere effettuato "nel rispetto del limite «esterno» costituito dai carichi esigibili, che costituiscono ora un vincolo insuperabile ai fini della determinazione degli obiettivi medesimi".

Va precisato che "il risultato atteso" al pari del "carico esigibile", per come è stato chiarito, è riferito ad un anno solare, cioè all'anno di riferimento del programma di gestione; ed ancora che, per come più volte qui riportato, è da considerarsi minimo l'apporto dei GOP al rendimento della sezione, essendo i magistrati onorari rimasti in numero di soli cinque, dei quali: due addetti al settore della volontaria giurisdizione; due alle procedure mobiliari; ed uno di questi ultimi coassegnato alla materia previdenziale unitamente al quinto giudice.

Tutto ciò comporta che ogni previsione sul dato finale è necessariamente, almeno allo stato attuale, assai condizionata dal contributo che i funzionari dell'UPP possono offrire, cioè un contributo che in disparte ogni altro profilo, oltre ad essere a tempo determinato, è una risorsa il cui numero - per come è esperienza comune - non è costante anche nel breve periodo.

Ciò detto, quanto al "risultato atteso" indicato nel programma dell'anno trascorso, sebbene indicato in 18 mesi anziché in 12 mesi e quindi leggendo i dati come corretti su base annua, lo stesso - non disponendosi di altri dati se non quelli riportati nella **tabella 3** sul rendimento della sezione, che tuttavia si arrestano al 30.06.2023 - risulta raggiunto quanto al numero di sentenze indicate nel programma in n. 2.720, essere state complessivamente emesse n. 2.920 sentenze.

Di contro, il numero complessivo degli affari "altrimenti definiti" si è fermato a n. 9.114, rispetto ai 9.695 indicati in programma: si tratta di una differenza (-6% rispetto al dato previsionale) non particolarmente rilevante e, in ogni caso, pienamente giustificata dalla analisi in precedenza compiuta circa le difficoltà incontrate dalla Sezione a seguito delle assenze dei colleghi, sì da non inficiare la correttezza delle previsioni formulate in sede di redazione del programma di gestione 2023.

I.c. Obiettivi concretamente perseguibili.

I.c.1 - Premessa

L'art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14 della Legge 17 giugno 2022 n. 71, nel testo in vigore dal 21 giugno 2022, prevede che "con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”.

Con delibera del 15 ottobre 2022 l’On. CSM, vista tra l’altro la delibera relativa alla “Determinazione dei Carichi Esigibili Nazionali”, ha ritenuto di ribadire quanto già osservato con le precedenti delibere del 13 ottobre 2021 e del 15 ottobre 2022, con riferimento agli obiettivi delineati per il settore giustizia dal PNRR, del 13 ottobre 2021, e così “...- rilevato, in particolare, che il contributo fornito dagli addetti all’ufficio per il processo di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR., sebbene sia certamente suscettibile di produrre effetti positivi sull’efficienza degli uffici e sull’efficacia della loro azione, non è idoneo a determinare una modificazione dei carichi esigibili; ciò in quanto non può trascurarsi che: a) tale apporto, con riferimento al lavoro giurisdizionale strettamente inteso, non è allo stato suscettibile di valutazione sul piano statistico; b) il rapporto di lavoro del predetto personale con l’amministrazione della giustizia è destinato, allo stato attuale, a venir meno nel volgere di un triennio; c) la piena formazione del personale in parola è in corso ed in progressiva evoluzione; e ritenuto, invece che “il contributo del predetto personale come quello dei GOP possa, tuttavia, essere valorizzato dai capi degli Uffici nella determinazione degli obiettivi di rendimento sicché il dirigente ben potrà chiarire, nella relazione di accompagnamento al format, che gli obiettivi

indicati nel programma di gestione, ad esempio con riferimento ad alcuni settori o materie, tengono conto anche della necessità di indirizzare proficuamente l'attività dell'ufficio al perseguimento dei target delineati dal PNRR, pur dovendoli contemperare con la contestuale funzionalità dell'intero ufficio e dell'apporto fornito dal personale UPP., così da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti".

In sede di determinazione del carico esigibile, ai fini della redazione dei programmi per la gestione dell'arretrato per l'anno 2024, occorre, dunque, fare riferimento ai "carichi esigibili nazionali" individuati con la delibera adottata nella seduta plenaria del 25.10.2023.

I.c.2 – Gli obiettivi in concreto

Il concreto realizzarsi degli obiettivi che la sezione intende perseguire, sia pure determinati alla luce dei risultati ottenuti nei passati programmi, deve evidentemente tenere conto delle risorse effettivamente disponibili, dell'elevato contenzioso da gestire – ed in specie, di quello costituente "l'arretrato" –.

Correttamente, il Presidente della Sezione rimarca come la scelta ed elaborazione di ogni obiettivo che si voglia concretamente perseguibile non può che passare per il confronto, la compartecipazione e la condivisione dei giudici – professionali ed onorari – assegnati al settore della sezione civile (che, in concreto, hanno avuto modo di esprimersi sugli snodi fondamentali dell'elaborando programma di gestione).

Né potranno trascurarsi, ove formulate, le osservazioni eventualmente provenienti dalla Commissione flussi, dal RID, dalla Procura della Repubblica e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, ribadendosi, in questa sede, la correttezza istituzionale e la fattività dei rapporti intrattenuti con la Magistratura requirente ed i Titolari del *munus* difensivo.

Infine, particolare significanza deve riconoscersi alle indicazioni formulate dall'On. CSM in sede di valutazione dei precedenti programmi di

gestione – ed in particolare di quello elaborato nel 2023, in cui, per la prima volta, si è introdotto il concetto del “risultato atteso” – sì da evitare di incorrere in errori già rimarcati dall’Organo di autogoverno.

Ebbene, procedendo proprio da quest’ultimo punto, va rilevato che sono state del tutto marginali le notazioni critiche formulate dal CSM in relazione al programma di gestione 2023, considerato, nella sua quasi totalità, rispettoso dei dati normativi e congruo rispetto agli aspetti previsionali.

In particolare, con la delibera adottata nella seduta del 22.11.2023, relativamente al punto 17, inerente agli obiettivi di definizione previsti nel programma di gestione per l’anno 2023 per il settore civile, l’On. CSM ha osservato che *“sebbene la previsione del piano di definizione dell’anno 2023 risponda all’obiettivo funzionale delle cause più risalenti, in quanto la percentuale di smaltimento delle stesse appare adeguata, va comunque osservato che dal documento di accompagnamento non emergono circostanze ostative all’integrale eliminazione delle pendenze più risalenti”*

Occorre, pertanto, tenere doverosamente conto di tale notazione, che mentre dà atto che il programma di gestione del 2023 è coerente con l’obiettivo principale dello stesso - che è notoriamente quello di pianificare lo smaltimento dell’arretrato con anno di iscrizione più risalente - tuttavia rileva che *“dal documento di accompagnamento non emergono circostanze ostative all’integrale eliminazione delle pendenze più risalenti”*.

Solo in tal modo si potrà arrivare ad una corretta determinazione degli obiettivi - sia quantitativi che qualitativi - che si ritengono concretamente perseguibili nel 2024, nel senso: o di prevedere, per il 2024, *“l’integrale smaltimento delle pendenze più risalenti”*; ovvero, ove si ritenga di riproporre il medesimo obiettivo oggetto di critica, di colmare il rilevato *gap* motivazionale, chiarendo quali siano le *“circostanze ostative”* all’integrale smaltimento delle cause più antiche.

Al riguardo, e sia pure con necessaria sintesi imposta dalla natura del presente documento, si premette che l'indicazione in esame non può che riferirsi al solo contenzioso civile, settore nel quale sono residue, sia pure in numero limitato, controversie ultradecennali e che è gravato dall'arretrato più risalente.

Non essendo qui necessario dare conto di come si sia formato il gravoso e risalente arretrato oggetto dell'obiettivo di smaltimento, le ragioni che ne hanno consentito l'accumulo, non interamente risolvibile vanno individuate nel protrarsi nel tempo di un elevato *turn over* dei magistrati della sezione civile, nel numero complessivo degli affari trattati, nelle pendenze accumulate in seguito ai vuoti di organico con cui la sezione ha costantemente operato, nel contenzioso c.d. modicano transitato a seguito dell'accorpamento dell'ex Tribunale di Modica, nell'inadeguato organico del Tribunale, cui, sino al settembre 2021, è stata sottratta una unità, nella imitata possibilità di specializzazione dei giudici della sezione: tutto ciò determina grosse difficoltà nello smaltimento dell'arretrato patologico (nonostante l'elevato rendimento della sezione di cui va dato atto).

Inoltre, non può sottacersi come lo smaltimento dell'arretrato più risalente comporti non solo l'impiego di maggiori risorse lavorative, ma, a monte, presuppone che i ruoli siano equilibrati tra tutti i magistrati della sezione, non solo numericamente ma anche, per quanto possibile. da un punto di vista qualitativo, in modo che tutti i giudici della sezione vengano messi nella medesima condizione e sia, così, veramente possibile aggredire in maniera uniforme l'arretrato più risalente.

Al riguardo, si rileva come sia lo stesso On. CSM a riconoscere che al carico esigibile, fissato in termini di confronto con omologhi uffici, può motivatamente derogarsi in ragione alle scelte effettuate da individuarsi, ad esempio, nelle peculiarità locali del contenzioso (*v.* l'arretrato "modicano"), nelle fisiologiche opzioni di bilanciamento tra le risorse distribuite nei vari settori (*v.* i

vuoti di organico e le assenze) e, soprattutto, nella selezione dell'arretrato da aggredire che, quale scelta meritevole, comporta notoriamente l'impiego di maggiori risorse lavorative, con correlativa **riduzione degli obiettivi di rendimento**.

Se, pertanto, e sempre in continuità negli anni a partire dalla fine del 2018 a tutt'oggi, tutte le misure organizzative sono state impostate su due criteri di fondo:

- 1) il riequilibrio dei ruoli non solo quantitativo ma anche qualitativo;
- 2) il garantire, la prioritaria trattazione di alcune controversie, individuate secondo criteri predeterminati relativi all'anno di iscrizione e al valore delle stesse;

è evidente che, nella più volte descritta e richiamata situazione di organico, con rilevanti vuoti, non si è potuto che operare su tale piano che con misure "parziali".

È solo con variazione tabellare n. 31/2020 del 23 ottobre 2020, in occasione del previsto insediamento nel novembre 2020 dei tre MOT dottori Battaglia, Favara e La Vecchia, che si è, per come auspicato, potuto procedere ad una ridistribuzione e riequilibrio generale e non più solo parziale dei ruoli di tutti i giudici della sezione, partendo dall'esame della composizione per anni d'iscrizione dei singoli ruoli, così da renderli in esito alle assegnazioni mirate per anni diversi di iscrizione a seconda dei casi, il più possibile omogenei, quanto a numero complessivo di procedimenti ultratriennali e ultraquinquennali.

Epperò, ai dottori Battaglia, Favara e La Vecchia, quali magistrati di prima nomina al termine del prescritto tirocinio formativo, di regola e salvo motivate ragioni di servizio, non dovevano essere assegnate cause ultra-triennali (art 124, comma, 2), sicchè, contemperando le esigenze dell'Ufficio e le disposizioni di cui alla Circolare sulla Formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, si è proceduto escludendo dall'assegnazione e dalla

ridistribuzione ai MOT delle controversie dell'ex Tribunale di Modica, nonché di tutte le cause, anche c.d. ragusane, iscritte fino al 2013, iniziando invece dai procedimenti iscritti a far tempo dal 2014 in poi (del pari, così si è proceduto con l'ultima variazione tabellare relativa all'insediamento del dottore Antonio Pianoforte, anch'egli magistrato di prima nomina al termine del tirocinio, escludendo l'assegnazione al collega di contenzioso anteriore al 2017).

Pertanto, il contenzioso civile più risalente - costituito dai procedimenti, iscritti fino a tutto il 2013, del Tribunale di Modica, ancora in numero di **315** e da quelli, in numero di **213**, iscritti presso il Tribunale di Ragusa dal 2008 al 2013 - a far tempo da gennaio 2021 è confluito, nella maggior parte, nei ruoli dei restanti cinque giudici (non escluso il Presidente della Sezione Civile) addetti in via principale al contenzioso ordinario, con ruoli mediamente di **850** procedimenti, con competenza generalista (e nel contempo assegnatari anche di cause fallimentari, di agraria e di volontaria giurisdizione di famiglia e non di famiglia) e ciascuno dei predetti con più di **100** cause solo ultra-decennali, per la maggior parte non istruite dagli stessi (certamente non quelle provenienti da Modica).

Di tutti questi dati, effettivamente non esplicitati in occasione della redazione del programma di gestione del 2022 e del 2023, si è dovuto tenere conto nell'indicare gli obiettivi di smaltimento e di rendimento (peraltro, alla data del 31.12.2022 risultano definiti 497 proc sui complessivi 528 iscritti fino al 2013, cioè il 94%, non senza considerare che 14 dei 31 giudizi ancora pendenti al 31.12.2022, sono giudizi endo-esecutivi), che non sembravano consentire di poter indicare come obiettivo concretamente raggiungibile l'azzeramento definitivo dell'arretrato più risalente.

I.c.2.1 - Segue

Al superiore quadro, a ragione delle scelte programmatiche che si intende assumere e degli obiettivi che si ritiene concretamente di poter

perseguire anche quest'anno, vanno qui interamente richiamati gli eventi riportati ai superiori punti I.a ss., ribadendosi, in particolare:

- che nel periodo che viene in considerazione la sezione non potrà mai operare a pieno organico (14 giudici + presidente), in quanto la dottoressa Cristina Consoli, magistrato addetto alle controversie di lavoro previdenza ed assistenza obbligatoria, a far tempo dal 1 giugno 2023, è passata alla magistratura amministrativa (né il posto lasciato libero dalla collega è stato inserito nell'ultima, recente pubblicazione dei posti vacanti);
- che, a seguito di concorso interno, bandito in tempi assai brevi, stante la delicatezza della materia e la quantità dei flussi in entrata, il posto della dottoressa Consoli è stato assegnato alla dottoressa Antonietta Donzella;
- che, resosi vacante il posto lasciato da quest'ultima, si è dovuta adottare proposta di variazione tabellare, con riassegnazione parziale delle relativo ruolo tra i colleghi Pianoforte, Maggioni e Giampiccolo;
- che le dottoresse Favara e Battaglia, sono state assenti dall'ufficio, la prima già dal 29 dicembre 2022 e la seconda dal 3 marzo 2023 (ma la dottoressa Battaglia già in precedenza dal'11 novembre all'11 dicembre 2022 era stata assente per ragioni di malattia);
- che si è fatto fronte alle assenze suddette mediante supplenza di altri colleghi, giusto decreto presidenziale n. 32/2022 del 14.11.2022, di tal che si è provveduto ad adottare le conseguenti misure organizzative, prevedendosi un criterio temporaneo di assegnazione ad altri giudici dei nuovi affari tabellarmente di competenza delle stesse, e di gestione temporanea del ruolo
- che mentre la dottoressa Favara è rientrata in servizio il 7 dicembre di quest'anno - e si è proposta apposita variazione tabellare che in attuazione degli artt. 256, 257, 262 e 264 della vigente circolare delle tabelle, renda compatibile il lavoro della stessa con le diverse esigenze e necessità conseguenti alla recente maternità, tenuto conto delle plurime funzioni esercitate dalla collega - per la

collega Battaglia, il rientro non avverrà prima di aprile del 2024, in previsione del quale occorrerà adottare del pari altra misura organizzativa;

che la dottoressa Rosanna Scollo completerà la permanenza decennale nella medesima posizione tabellare presso la sezione civile, dove ha svolto funzioni di giudice addetto al contenzioso civile, della famiglia, e agraria il 29 luglio 2024, con conseguente, ragionevole previsione di transito della predetta all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

- che, all'incontro, nel caso dovesse slittare l'entrata in vigore del nuovo Organo, nonostante la prevista sospensione del limite della ultradecennalità fino al 31.12.2024, si porrà, comunque, il problema di delineare un nuovo assetto tabellare del settore;

- che, stante la avvenuta pubblicazione dei posti vacanti di primo grado, non è affatto da escludersi che i colleghi legittimati si trasferiscano presso sedi più appetibili;

- che, infine, la dottoressa Sandra Levanti, per ragioni obiettive e documentate, rimane assegnataria di un ruolo di sole cause locatizie, oltre tuttavia a comporsi -a seguito della c.d. riforma Cartabia, di tutto il contenzioso in materia di famiglia.

I.c.2.2 - Segue

Particolare rilievo assume, nella situazione data, quanto appena riferito in ordine alla assenza delle dottoresse Favara e Battaglia.

Posto che la dottoressa Favara è rientrata a dicembre, la piena operatività ai fini dello smaltimento delle controversie di contenzioso civile più risalenti, attesi in particolare i termini per le difese dopo le precisazioni delle conclusioni, non potrà che conteggiarsi a partire da marzo 2024.

Ed ancora, il possibile rientro della dottoressa Battaglia a fine marzo e/o all'inizio di aprile sposta ancora più in là il concreto contributo che quest'ultima potrà offrire in termini di produttività e smaltimento dell'arretrato.

Questo, in primo luogo, perché i rispettivi ruoli delle due giudici, nonostante le disposte sostituzioni dei colleghi in più procedimenti, secondo quanto previsto dalle variazioni tabellari, sono costituiti dal numero maggiore di cause ultra-triennali (segnatamente quelle iscritte nel biennio 2016-2017).

Inoltre, al momento, sia per quanto detto circa la pubblicazione dei posti vacanti di primo grado, sia perché appena a settembre 2023 si è dovuto procedere alla ridistribuzione parziale tra i colleghi Pianoforte, Maggioni e Scollo, del ruolo di contenzioso civile già di pertinenza dottoressa Donzella (si ricordi che i dottori Maggioni e Scollo sono stati già gravati della ridistribuzione delle controversie più risalenti) non appare possibile - e ancor prima opportuno - provvedere oggi con misure organizzative che necessitano della certezza di un certo tempo di applicazione per essere efficaci, di tal che questo non potrà non incidere sul piano della produttività complessiva della sezione e costituire elemento di cui tenere conto in ordine alla determinazione del “carico esigibile” e dei “risultati attesi”.

Diversamente, l'unica opzione possibile è quella di concentrare l'attività degli UPP verso il contenzioso proprio degli anni 2016-2017, dovendosi, però, ripercorrendo tale scelta, farsi i conti con il numero totale degli UPP (che va progressivamente assottigliandosi) e con il decremento di produttività dei settori ai quali questi sarebbero sottratti.

I.d - Il carico esigibile.

I.d.1. - Premessa

Anche in relazione al carico esigibile, si richiama tutto quanto sopra esposto in merito ad organico - nella sua dimensione sincronica e diacronica - e carichi di lavoro.

Quanto alla determinazione del carico esigibile ai fini della redazione dei programmi per la gestione dell'arretrato per l'anno 2024, occorre fare riferimento

ai “*Carichi Esigibili Nazionali*” individuati con la delibera adottata nella seduta plenaria del 25.10.2023.

Riguardo al settore civile, viene espressamente prevista la possibilità per i dirigenti degli uffici di determinare il carico esigibile, relativo ai soli magistrati togati, secondo diverse modalità, vale a dire: per intero ufficio, per sezione, per macromateria e per macromateria-sezione.

A riguardo, si puntualizza che la determinazione del carico secondo la modalità del dato pro capite unico per sezione è stato sinora seguito in ragione della pluralità delle materie assegnate a ciascun magistrato, della diversa distribuzione ed incidenza delle materie numericamente più importanti, tranne che relativamente al settore lavoro-previdenza cui tre colleghi sono addetti in via esclusiva.

Trattasi, peraltro, di metodica oggetto di una delle tre scelte opzionali sopra richiamate, che l’On. CSM, in sede di verifica della correttezza dei programmi di gestioni redatti negli anni precedenti, ha ritenuto pienamente valida.

Quindi, il medesimo Organo ha avuto cura di specificare che il concetto di “altrimenti definiti” si riferisce ai procedimenti per i quali è stato emesso provvedimento definitorio diverso dalla sentenza, o relativamente ai quali venga effettuato un mutamento di rito.

Viene, altresì, specificato nella più volte richiamata delibera che a “fronte di un carico esigibile complessivo congruo rispetto al valore del totale (sentenze + altrimenti definiti) indicato in questa sede non sarà rilevante la presenza di valori non in linea sulle singole sottocategorie (sentenze ovvero altrimenti definiti), potendo il dirigente dell’ufficio dettagliare una diversa proporzione tra tipologie di provvedimenti definitivi, anche al fine di tener conto dell’attività conciliativa e delle modalità definitive diverse dalla sentenza”.

I.d.2 – Determinazione del carico esigibile.

Alla stregua delle superiori premesse, già nell'odierno programma occorre considerare come, in conseguenza della riforma Cartabia, vi sarà un aumento delle "definizioni con sentenza" - ed una correlativa diminuzione degli "altrimenti definiti" - in ragione del nuovo istituto del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e segg. c.p.c., ciò soprattutto in materia di famiglia, sia riguardo agli ex decreti di omologa, che agli altri procedimenti che venivano esitati con decreto collegiale.

Al contempo, tuttavia, va registrata l'indicazione secondo la quale relativamente alla materia "Esecuzioni mobiliari", a fronte della particolare diffusione della prassi tabellare di attribuire la materia stessa ai magistrati onorari, piuttosto che a quelli togati, si è scelto di non fornire un'indicazione sul carico esigibile, che può perciò **confermarsi** nel dato già considerato nell'anno appena trascorso.

Infine, quanto ai **decreti ingiuntivi**, di cui si occupano 12 giudici, dai dati forniti dal funzionario statistico, per come emerge dalla tabella 3, a fronte di 2115 sopravvenuti ne sono stati definiti 2139 **non residuando perciò arretrato**.

Nessun magistrato togato si occupa della macroarea tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno.

Va, però, considerato che, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, con decreto di variazione tabellare n. 6/2023 della S.V. del 12.04.2023, si è proceduto, tra l'altro, a un parziale riassetto delle competenze e, relativamente alla materia della famiglia, a restringere, in considerazione della tendenziale maggiore specializzazione, il numero di colleghi assegnati a tali controversie, di tal che determinando il carico esigibile per l'intera sezione, si ritiene di poter confermare il carico esigibile per sezione in 170 sentenze e 400 altrimenti definiti, che rispetta i parametri di cui ai "*Carichi Esigibili Nazionali*" adottata dal CSM con la delibera del 25.10.2023.

I.d.2.1 - scomposizione per macromateria del carico esigibile

In particolare, procedendo a scomporre per “macromateria” il carico esigibile, si formulano le seguenti indicazioni:

- Lavoro n. 130 sentenze e n. 90 altrimenti definiti;
- Previdenza e assistenza n. 155 e n. 60 altrimenti definiti
- Fallimentare n. 20 sentenze e n. 65 altrimenti definiti
- Esecuzioni Immobiliari n. 300 altrimenti definiti;
- Esecuzioni Mobiliari n. 496 altrimenti definiti;
- Famiglia e stato e capacità delle persone, n. 150 sentenze e n. 40 altrimenti definiti;
- Contenzioso civile, n. 130 sentenze e n. 90 altrimenti definiti;
- Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, n. 45 altrimenti definiti;
- Volontaria Giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone, n. 150 altrimenti definiti;
- Decreti ingiuntivi, n. 2150 altrimenti definiti;

I.e) Gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso – analisi dei fattori condizionanti.

Gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili (cd. obiettivo di smaltimento) vanno focalizzati partendo dai dati disponibili e facendo una programmazione di quanto si intende definire sino al 31.12.2024.

Facendo ulteriore richiamo alla situazione attuale della sezione ed agli eventi che maggiormente refluiscono sulla concretizzazione degli obiettivi suddetti, vanno ricordati:

- l’assegnazione, con variazione tabellare del 3.07.2023, della dottoressa A. Donzella dal settore del contenzioso civile a quello del lavoro previdenza ed assistenza obbligatoria (materia che la collega non aveva in precedenza trattata) e la contestuale riassegnazione parziale del relativo ruolo lasciato vacante tra i colleghi Pianoforte, Maggioni e Giampiccolo: da qui derivandone la necessità

per i nominati colleghi di riprogrammare i ruoli, con il fisiologico maggior tempo occorrente per lo studio delle singole cause, dagli stessi non istruite;

- le assenze delle dottoresse Favara e Battaglia, cui si è fatto fronte con la supplenza di altri colleghi, giusto decreto presidenziale n. 32/2022, e con la previsione di un criterio temporaneo di assegnazione ad altri giudici dei nuovi affari tabellarmente di competenza delle colleghe assenti e di gestione temporanea del ruolo;
- la adozione, al rientro della dottoressa Favara, di provvedimento di variazione tabellare che, in applicazione degli artt. 256, 257, 262 e 264 della vigente circolare delle tabelle, rendesse compatibile il lavoro della collega con le diverse esigenze e necessità conseguenti alla recente maternità;
- la necessità, al rientro della dottoressa, Battaglia, che non avverrà prima di aprile del 2024, di adottare pari misure organizzative, con ulteriore riassetto del ruolo già proprio della collega, che ha subito diversi rinvii;
- i tempi legati al rispetto delle previsioni del codice di rito, che spostano in avanti, rispetto al rientro del magistrato, i termini di emanazione del provvedimento decisorio (di guisa che il contributo del collega assente potrà essere funzionale alla definizione delle procedure solo alcuni mesi dopo l'effettivo rientro);
- il dato, ormai scontato, che, quanto meno per tutto il 2024, la sezione civile non opererà mai ad organico completo dei suoi 15 componenti, ma vedrà sempre una unità mancante;
- l'ulteriore dato per cui, nel primo periodo dei 18 mesi che vengono in considerazione, la Sezione civile ha dovuto operare con una scopertura di tre giudici, che, per quanto detto, si ridurrà, in concreto, ad una sola unità solo nel secondo semestre del 2024;
- la necessità di far fronte alla prossima decennalità di permanenza nella medesima posizione tabellare della dottoressa Rosanna Scollo, giudice addetto

al contenzioso civile, della famiglia, e agrario, con tutte le possibili variabili, conseguenti alla istituzione del Tribunale della famiglia, sopra già illustrate;

- la ancora mancata inclusione nella pubblicazione relativa ai posti vacanti di primo grado della scopertura organica di Ragusa e, di contro, la pubblicazione di posti appetibili che, stante la presenza di colleghi legittimati ad aspirare a trasferirsi in altro Tribunale, sì che non è affatto improbabile il maturarsi, a breve, di nuovi voti di organico;

- la necessità, per ragioni obiettive e documentate, di assegnare alla dottoressa Sandra Levanti un ruolo di sole cause locatizie, oltre tuttavia - a seguito della c.d. riforma Cartabia - di contenzioso in materia di famiglia.

I.e.1 – I Singoli obiettivi

Tutto ciò considerato, **obiettivi concretamente raggiungibili al**
appaiono essere:

- 1) la definizione di un numero di affari che si approssimi alla parità rispetto ai sopravvenuti (dallo 0,9% all'1%);
- 2) la riduzione della durata media dei procedimenti in misura non inferiore al 5%;
- 3) sulla base dei dati aggiornati alla data del 5.12.2023 forniti dal funzionario del Tribunale, e ricevuti i piani di smaltimento individuali da parte dei magistrati togati della Sezione che si allegano alla presente obiettivi di **smaltimento dell'arretrato concretamente raggiungibili** al 31.12.2024, appaiono essere, per le singole macro-materie i seguenti.

A) Lavoro e Previdenza ed assistenza obbligatoria.

Azzeramento del contenzioso di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria iscritto nel 2016 e nel 2017 (oltre la residua procedura previdenziale del 2015), risultando (al 5.12.2023), rispettivamente, pendenti, quanto alle controversie lavoro n. 21 proc. del 2016 e 147 del 2017, e quanto alle controversie

previdenza ed assistenza obbligatoria, 5 del 2016 e 102 del 2017.

Più in particolare, si intendono definire dal 1° luglio 2023 alla data del 31.12.2024:

- n. **540** procedimenti di lavoro ultraquinquennali (iscritti dal 2018 in giù) sui 570 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti 148 alla data del 5.12.2023), e in essi -per come detto - tutte le controversie degli anni 2016 e 2017, e ancora n. 273 dossier su 303 del 2018;
- n. **155** procedimenti di lavoro ultra-triennali su n. 390 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti 31 alla data del 5.12.2023) di cui n. 90 su 200 del 2019 e n. 65 su 190 del 2020;
- n. **348** procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatoria ultraquinquennali su n. 388 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti 104 alla data del 5.12.2023), e in esse tutte le controversie -per come detto -degli anni 2015, 2016 e 2017 (quest'ultime rimaste in numero di 96 *dossier*) e ancora n. 160 su n. 200 del 2018;
- n. **66** procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatoria ultra-triennali su n. 427 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti n. 21 alla data del 30.11.2023), di cui n. 36 su n. 219 del 2019 e n. 30 su n. 208 del 2020.

B) Fallimentare e altre procedure concorsuali:

Definizione dal 1° luglio 2023 alla data del 31.12.2024 di n. **48** fallimenti pendenti da oltre sei anni.

C) Procedure di esecuzione immobiliare.

Definizione dal 1° luglio 2023 alla data del 31.12.2024 di:

- n. **200** procedimenti di esecuzione immobiliare ultraquinquennali (scritti dal 2018 in giù) su n. 632 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti n. 39 alla data

del 5.12.2023), di cui n. 80 ultradecennali su 230, n. 18 su n. 50 del 2014, n. 23 su n. 62 del 2015, n. 25 su n. 93 del 2016, n. 26 su n. 98 del 2017, n. 28 su 99 del 2018; - n. **108** procedimenti ultra-triennali su n. 253 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti 30 alla data del 5.12.2023), di cui n. 50 su n. 124 del 2019 e n. 58 su n. 129 del 2020.

D) Procedure di esecuzione mobiliare.

Azzeramento delle procedure mobiliari ultra-triennali pendenti alla data del 20.06.2023, pari a n. 143 procedimenti essendone già state definite n. 45 alla data del 5.12.2023, con la sola eccezione di due procedimenti, rispettivamente, iscritti nel 2016 e nel 2019, trattandosi di procedure sospese ex art. 624 bis cpc.

E) Famiglia stato e capacità delle persone.

Quanto al nuovo aggregato "famiglia, stato e capacità delle persone" (di seguito indicato con l'acronimo "fs"), in primo luogo, l'azzeramento dei procedimenti iscritti fino al 2018 (in numero di 20 alla data del 5.12.2023), non residuando così procedimenti ultra-quinquennali.

Ed ancora, si intendono definire dal 1° luglio 2023 alla data del 31.12.2024, n. **131** procedimenti di fs ultra-triennali (iscritti negli anni 2019 e 2020) su n. 154 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti n. 54 alla data del 5.12.2023), di cui n. 53 su n. 65 del 2019 e n. 78 su n. 89 del 2020.

F) VG non in materia di famiglia e persona

Definizione dal 1° luglio 2023 alla data del 31.12.2024 di n. **6** procedimenti.

G) Contenzioso civile e ordinario

Azzeramento di tutte le cause di contenzioso civile dell'ex Tribunale di Modica, queste ultime residue in numero di 4, di cui due relativi a giudizi di divisione c.d. endoesecutiva, nell'ambito delle quali si dovranno operare semplicemente le operazioni di riparto e di frazionamento catastale.

Azzeramento (o riduzione a poche unità ove, in ragione di non superabili ragioni procedurali, non si possa arrivare alla loro definizione entro l'anno) di tutte le cause di contenzioso civile fino al 2016, complessivamente in numero ancora di n. 126, **con eccezione** di un giudizio del 2012 che è una divisione endoesecutiva con vendite ancora in corso, due giudizi sempre endoesecutivi del 2013, un giudizio sempre endoesecutivo del 2014 e, quanto al 2016, sempre n. 5 divisioni endoesecutive.

In tal modo, si raggiungerà anche il nuovo obiettivo del PNRR di arrivare entro il 31.12.2024 alla definizione del 95% del contenzioso iscritto sino al 31.12.2016.

Più in particolare - ricordato il minor rendimento della Sezione, già registrabile dalle **minori definizioni fin qui fatte rispetto allo scorso anno**, alla luce dei periodi di assenza e dei tempi per ritornare in piena operatività delle colleghe Favara e Battaglia, assegnatarie di un apprezzabile numero di procedimenti iscritti dal 2016 al 2018 - si intendono definire dal 1° luglio 2023 alla data del 31.12.2024:

- n. **832** procedimenti di contenzioso civ ord. ultraquinquennali (scritti dal 2018 in giù) su n. 1054 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti n. 249 alla data del 5.12.2023), di cui n. 18 su 21 sino al 2013, n. 16 su n. 17 del 2014, n. 29 su n. 31 del 2015, n. 183 su n. 188 del 2016, n. 252 su n. 331 del 2017 e n. 335 su n. 466 del 2018;

- n. **560** procedimenti di contenzioso civile ordinario ultratriennali su n. 1246 pendenti alla data del 30.06.2023 (già definiti n. 193 alla data del 5.12.2023), di cui n. 272 su n. 583 del 2019 e n. 288 su n. 663 del 2020.

H) Procedimenti a cognizione sommaria o cautelare ultratriennali

Definizione dal 1° luglio 2022 alla data del 31.12.2024 di n. 36 procedimenti a cognizione sommaria o cautelare ultratriennali su n. 50 al 30.06.2023, di cui n. 1 del 2015, n. 3 del 2016, n. 6 del 2017, n. 3 su 4 del 2018, n. 6 su n. 7 del 2019 e n. 10 su n. 20 del 2020.

I.f - Obiettivi programmatici di rendimento della sezione - Premessa.

In sede di redazione dei programmi di gestione, deve procedersi a determinare “gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”.

Con la più volte citata delibera del 15 ottobre 2023, il CSM ha ribadito, riguardo agli obiettivi di rendimento le seguenti indicazioni: «l'articolo 37, come novellato dalla legge n. 71/2022, introduce il concetto di “*risultato atteso*”, relativo a ciascuna sezione, in mancanza, a ciascun magistrato (come meglio spiegato *infra*), quale parametro rilevante ai fini della individuazione degli obiettivi di rendimento, comunque, nel rispetto del limite “esterno” costituito dai carichi esigibili, che costituiscono ora un vincolo insuperabile ai fini della determinazione degli obiettivi medesimi;

- ritenuto necessario, con riguardo a tale ultima specifica tematica, in una prospettiva di semplificazione e, soprattutto, di graduale adeguamento alla

novità di recente introduzione, che la indicazione dei “risultati attesi” non si traduca, allo stato, in un dato statisticamente verificabile da trasfondere nei *format*, apparendo più opportuno, per l’anno 2023, che essi vengano esplicitati dai Dirigenti nell’ambito della relazione di accompagnamento del progetto di gestione; in essa, invero, il capo dell’ufficio dovrà individuare, con riferimento a ciascuna sezione o, in mancanza, a ciascun magistrato, il risultato che si aspetta, tenuto conto, complessivamente, del lavoro svolto da tutti i magistrati, togati e onorari, nel quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 2401; - considerato, in particolare, sotto il profilo dei “risultati attesi”, che:

- il risultato atteso dovrà attenere alle definizioni, includendo il contributo del personale UPP e dei GOP e distinguendo tra definiti con sentenza e definiti in altro modo;

- il dato dovrà essere riferito alla singola sezione (anche ove sia istituita una unica sezione promiscua), possibilmente dettagliato per macromateria civile e per materia penale.

- considerato, poi, anche nell’ottica di una semplificazione delle attività demandate agli uffici, che – ferma l’operatività, per la prima volta, dei carichi esigibili nazionali individuati con la richiamata delibera del Consiglio - per il resto possono pienamente confermarsi, per il settore civile, le linee guida fornite con la circolare 7 dicembre 2016...».

I.f.1 - Segue

In via di premessa, non può non osservarsi come la Sezione civile del Tribunale di Ragusa sia costituita come sezione unica, con limitata specializzazione, di fatto effettivamente presente solo quanto al settore delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, in cui tre dei quattro giudici assegnativi sono esclusivamente addetti a tali materie: per il resto, i magistrati che ne fanno parte hanno una competenza generalista,

occupandosi di tutte le controversie di contenzioso ordinario, salvo una suddivisione tra gli stessi relativamente alle materia della famiglia, del fallimento, della volontaria giurisdizione non di famiglia, delle espropriazioni immobiliari; e di come infine, la Sezione sia stata soggetta ad un *turn over* dei magistrati che ha condizionato fortemente il rendimento dell'ufficio e limitato i margini di manovra di qualsiasi progetto organizzativo.

Non meno importante la **rilevante scopertura di organico della magistratura onoraria**, visto che - per come detto - attualmente sono in servizio presso la sezione solo cinque GOP, di tal che benché ad oggi la sezione possa avvalersi del prezioso contributo degli UPP, evidentemente l'apporto di questi ultimi non potrà mai considerarsi "aggiuntivo" ma di "supporto", in quanto pur sempre frutto diretto del lavoro dei singoli magistrati, ragione per cui il risultato **atteso o finale non può discostarsi di molto dalla capacità produttiva** già tenuta in considerazione in sede di determinazione **del carico esigibile**.

I.f.2. - Il risultato atteso.

Considerate, dunque, le superiori indicazioni del CSM e richiamate ancora una volta tutte le considerazioni effettuate nell'ambito della presente relazione, può indicarsi quale "*risultato atteso*", nell'anno solare, tenuto conto altresì dell'apporto dei giudici onorari, che è presente solo nel settore della previdenza, delle procedure di esecuzione mobiliare e delle tutele curatele ed amministrazioni di sostegno, e degli UPP, di cui si prevede un maggiore impiego riguardo alle controversie iscritte negli anni 2016 e 2017 - e ciò per il raggiungimento degli obiettivi rimodulati del PNRR -, quello di seguito indicato, secondo una ripartizione per macroarea:

- a) -Lavoro: n. 550 sentenze e n. 350 A.D.;
- b) -Previdenza e assistenza: n. 650 sentenze e n. 1300 A.D.,
- c) -Fallimentare: n. 30 sentenze e n. 160 A.D.;

- d)-Esecuzioni immobiliari: n. 650 A.D.;
- e)-Esecuzioni mobiliari: n. 1550 A.D.;
- f)-Famiglia stato e capacità delle persone: n. 900 sentenze e n. 200 A.D.;
- g)-Volontaria giurisdizione non di famiglia: n. 650 A.D.;
- i)-Contenzioso ordinario: n. 1200 sentenze e n. 800 A.D.;
- j)-Proc. a cognizione sommaria o cautelare (esclusi i d.i.): n. 460 A.D.;
- k)-Decreti ingiuntivi (in tutte le materie): n. 2150 A.D.;
- l)- Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno: n. 800 A.D.;

Si tratta, complessivamente, di n. 3325 sentenze e di n. 9070 A.D.

I.f.3 - L'apporto dei funzionari dell'UPP

Con la più volte ricordata delibera del 15 ottobre 2023, l'On. CSM ha ribadito che, al pari del lavoro svolto dai GOP, anche il contributo fornito dagli addetti all'Ufficio Per il Processo di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possa essere valorizzato dai capi degli Uffici nella determinazione degli obiettivi di rendimento sicché il dirigente ben potrà chiarire, nella relazione di accompagnamento al *format*, che gli obiettivi indicati nel programma di gestione, ad esempio con riferimento ad alcuni settori o materie, tengono conto anche della necessità di indirizzare proficuamente l'attività dell'ufficio al perseguimento dei *target* delineati dal PNRR, pur dovendoli temperare con la contestuale funzionalità dell'intero ufficio e dell'apporto fornito dal personale UPP e dai GOP, così da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

In coerenza con le superiori indicazioni il contributo degli UPP è stato massimamente concentrato nei settori del lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria e del contenzioso ordinario atteso l'obiettivo fondamentale da perseguire prescritto nel PNRR in ordine alla riduzione dell'arretrato civile e della durata secondo l'indicatore del *disposition time*.

È inoltre evidente che, a seconda delle diverse macroaree, i possibili riscontri positivi non possono che avere avuto e avranno tempi diversi: più immediato è infatti il contributo che gli addetti possono dare nel settore della famiglia rispetto ad es. al settore del contenzioso ordinario, o del lavoro.

Ciò detto sulla base dei dati che è stato comunque possibile riscontrare alla data odierna e fermo restando il dover di coniugare alla quantità la qualità del lavoro svolto, può stimarsi un aumento medio di produttività del 15-20% che ha, in particolare, riscontro nelle maggiori definizioni che si sono avute nel settore del contenzioso ordinario, ove tuttavia non si accentui la circostanza già in atto della cessazione dal servizio da parte degli addetti a seguito dell'assunzione in altre amministrazioni, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, senza che gli stessi vengano prontamente sostituiti.

I.g - I criteri di priorità.

In riferimento alla doverosa previsione di un ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa (eventualmente con rinvio alla programmazione dell'anno precedente), si osserva quanto segue.

Per quanto concerne l'ordine di priorità, anche per il 2024 non può che essere adottato il criterio oggettivo dell'anno di iscrizione nel ruolo generale in quanto evidenzia plasticamente la durata della causa.

Tale criterio sarà però derogato nell'ipotesi di giudizi anteriormente introdotti presso altra Autorità giudiziaria (appelli, rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, oppure sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con conseguente riassunzione davanti a questo).

Avranno, altresì, priorità rispetto agli altri, a prescindere dall'anno di instaurazione della causa, i procedimenti di lavoro e previdenza/assistenza, le

controversie in materia di *status* (compreso il mutamento di sesso), alimenti, famiglia, interdizione - inabilitazione, amministrazione di sostegno, protezione abusi familiari, cautelari, dichiarazione o revoca fallimenti ed, in genere, le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un pregiudizio alle parti anche in relazione al valore, previa dichiarazione d'urgenza del presidente del tribunale in calce alla citazione o al ricorso ovvero, per i giudizi già iniziati, dal giudice istruttore o dal collegio ai sensi dell'art. 92, comma 2, Ord.

Quanto agli strumenti utilizzabili per raggiungere questo risultato possono qui sintetizzarsi i seguenti (in parte già evidenziati nei precedenti programma di gestione) e, allo stato, seguiti da tutti i giudici:

- 1) definizione prioritaria dei procedimenti ultradecennali, ove ancora presenti, e definizione privilegiata delle cause ultraquinquennali;
- 2) per i procedimenti pendenti da oltre tre anni, ove vi siano ancora esigenze istruttorie, è bene fissare una udienza con cadenza mensile in modo da pervenire sollecitamente alla loro definizione, sempre che non sussistano ragioni ostative derivanti dall'elevato numero di procedimenti ultratriennali pendenti sui singoli ruoli;
- 3) sistematico e preliminare studio dei ruoli di udienza, per realizzare un monitoraggio aggiornato e ricognizione periodico dell'esistente al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- 4) fissazione di udienze ravvicinate ed eventualmente straordinarie e tematiche per la trattazione simultanea di controversie aventi oggetto affine, anche a tal fine avvalendosi del contributo degli addetti all'UPP;
- 5) eliminazione dei procedimenti interrotti e non riassunti nel termine di legge mediante officiosa declaratoria;
- 6) ricorso a decisioni a seguito di trattazione orale (art 281 sexies cpc), ricorso a soluzioni conciliative;

- 7) diniego di meri rinvii salvo quelli necessari per la definizione bonaria delle controversie;
- 8) elaborazione di orientamenti giurisprudenziali univoci sulle questioni più ricorrenti a mezzo degli incontri periodici fra i giudici, avvalendosi del contributo degli addetti all'UPP.

I.h - Meccanismi, frequenza e forma di monitoraggio per presidiare l'attuazione del programma.

Da diversi anni, è prassi presso questo Tribunale la redazione e trasmissione mensile ai giudici addetti al civile, anche solo in maniera promiscua, di un prospetto contenente il numero di cause in carico a ciascun magistrato (con specificazione delle sopravvenienze nel mese e della pendenza iniziale e finale) e il numero delle sentenze depositate da ognuno, per cui questo semplice accorgimento ha consentito al Dirigente dell'ufficio, al Presidente della Sezione ed agli altri interessati di avere sempre a disposizione il "termometro" della situazione, tanto dei singoli giudici quanto di quella generale, e di individuare prontamente i ruoli in sofferenza e quelli con andamento soddisfacente o stabile.

Ciò ha consentito e consente l'adozione di strategie di intervento e dei necessari correttivi in corso d'opera.

Questo strumento operativo, che ha altresì consentito la verifica della produttività dei singoli magistrati, è stato nel tempo migliorato con l'indicazione aggiuntiva dei sopravvenuti e degli eliminati (con specificazione degli altrimenti definiti) e della resta mensile, nonché, con la collaborazione delle singole cancellerie, del numero dei procedimenti pendenti da oltre tre e, soprattutto, cinque anni, di modo che il Dirigente dell'Ufficio e, unitamente a lui, il Presidente della Sezione penale, possano controllare l'attuazione da parte delle singole unità del programma di smaltimento dell'arretrato e intervenire ad eliminare le eventuali difficoltà insorte.

Sempre ai fini di controllo e monitoraggio statistico sull'attuazione del Programma di gestione, è stato pure adottato il Cruscotto ministeriale di cui alla Circ. Min./Giustizia del 07.11.2016.

II - SETTORE PENALE

(DIBATTIMENTO ED UFFICIO GIP GUP)

Con riferimento alla elaborazione del programma di gestione 2024 per il settore penale, si seguirà lo schema del format fornito dal CSM, così come ripercorso dal Presidente della Sezione, dottore Vincenzo Panebianco, il quale ultimo ha provveduto a convocare e sentire i colleghi addetti al settore nel corso della riunione svoltasi in data 11.1.2024, raccogliendo i contributi emersi in quella sede, dei quali si è tenuto debito conto, in particolare in fase di determinazioni dei carichi e del risultato attestato.

Comunque, all'esito dell'incontro suddetto, nessuno dei magistrati professionali ha avanzato osservazioni formali sulla impostazione e sulle conclusioni del redigendo programma di gestione, le cui linee programmatiche sono state anticipate dal suddetto Presidente della Sezione.

Questi ha segnalato che soltanto le due GOP addette al settore, dottoresse Aprile e Ghidotti, hanno – peraltro, fondatamente - osservato che, a cagione della attuale, ridotta pendenza dei loro ruoli, i procedimenti che ragionevolmente potrebbero arrivare alla decisione nel corso prossimo anno, sarebbero in numero inferiore rispetto all'atteso numero complessivo delle definizioni con sentenze: hanno, pertanto, sollecitato una modifica delle attuali disposizioni tabellari in materia di distribuzione del lavoro tra i giudici, sì da poter essere loro garantito la resa statistica attesa.

II.a - L'organico effettivo e teorico

La Sezione Penale del Tribunale di Ragusa consta in organico di n. 9 giudici, più un Presidente di sezione (10 magistrati in tutto), nonché di due GOT ivi assegnati.

Va, però, specificato che tre dei giudici assegnati sono chiamati a svolgere, in via pressoché esclusiva, le funzioni di GIP\GUP, presso il correlativo Ufficio che, non costituito in Sezione autonoma, è innestato nella Sezione penale: ciò pur se, come anticipato, i tre colleghi assegnati all'Ufficio GIP\GUP hanno autonomia organizzativa.

Di fatto, stante anche il tendenziale divieto di coassegnare i giudici alle funzioni dibattimentali ed a quelle di GIP\GUP, i tre colleghi suddetti - dottori Ignaccolo, Infarinato e Schininà - compongono esclusivamente, quale competenza residuale, il collegio delle Misure di Prevenzione, materia che, a seguito del *novum* di cui alla l.n. 161\2017, è stata attratta nella competenza del Tribunale "Distrettuale" (in buona sostanza, in materia di misure di prevenzione, residuano ai Tribunali capoluogo di provincia, non distrettuali, le competenze a provvedere su evenienze relative a procedimenti decisi prima della riforma, quali le domande di revoca e\o proroga del regime di prevenzione e la valutazione obbligatoria della perdurante pericolosità sociale per i soggetti che abbiano subito un periodo di detenzione cd. di "lunga durata").

In relazione, dunque, alla attività dibattimentale penale propriamente detta ed ai procedimenti camerali ed in materia di esecuzione penale ad essa correlativi (con esclusione soltanto delle Misure di Prevenzione), in realtà, la Sezione Penale dovrebbe stabilmente operare con sei magistrati in organico, oltre al Presidente di sezione.

Di fatto, tuttavia, nel corso di tutto il 2024 e, comunque, per il periodo di validità del presente programma di gestione, sarà perdurante un vuoto di fatto di organico.

Invero, pur se tutti i posti nell'organico di diritto risultano coperti, sino al sino al 31 gennaio 2024, uno dei giudici della Sezione, il dott. Dimartino, resterà applicato a tempo pieno al Tribunale di Caltagirone, dal quale dovrebbe rientrare in servizio il primo febbraio p.v..

Al verificarsi di tale evenienza, però, si avrà la concomitante assenza del Presidente della Sezione penale, trasferito, a sua domanda, presso il Tribunale di Siracusa, ove dovrebbe prendere possesso il 31 gennaio p.v., così lasciando scoperto il delicato ruolo che, nella più ottimistica previsione, sarà ricoperto solo alla fine dell'anno in corso.

Al fine di adottare, nei tempi più brevi, le variazioni tabellari atte a far fronte a tali evenienze, è già stata fissata riunione con lo scrivente e tutti i magistrati, professionali ed onorari, addetti al settore penale.

Per completezza, va, ancora, segnalato:

- 1) che, con variazione tabellare adottata contestualmente all'insediamento, anche lo scrivente presidente del Tribunale è coassegnato alla Sezione penale, con attribuzioni in materia di affari dibattimentali monocratici, di procedimenti in materia di esecuzione penale e di trattazione delle udienze predibattimentali;
- 2) che, a partire da settembre 2023 e per circa quattro mesi è rimasta assente, per motivi di salute, la dottoressa Frizilio (per coprire i ruoli monocratico e collegiale di sua pertinenza è stato emesso apposito provvedimento di supplenza): anche all'avvenuto rientro della collega dovrà, però, tenersi conto delle prescrizioni mediche in forza delle quali la dottoressa Frizilio non potrà essere impiegata nella trattazione di udienze continuative che si protraggano per più di quattro ore.

Infine, non può non segnalarsi la peculiare situazione venutasi a creare all'interno della sezione penale a seguito del maturarsi, nel corso del 2023, della permanenza ultradecennale nelle medesime funzioni dei dottori Reale (già addetto all'Ufficio GIP\GUP), Ignaccolo e Manenti (gli ultimi due addetti al settore penale dibattimentale).

Ora, con riferimento alla posizione dei dottori Reale ed Ignaccolo, la soluzione è stata (apparentemente) più semplice, al momento in cui i due colleghi hanno chiesto, in assenza di notazioni critiche da parte degli altri giudici, lo “scambio” delle reciproche posizioni tabellari, di guisa che: il dottore Ignaccolo è transitato dal dibattimento al posto lasciato libero dal dottore Reale presso l’Ufficio GIP\GUP; e quest’ultimo ha assunto il ruolo dibattimentale del dottore Ignaccolo.

Detta soluzione, però, ha comportato delle criticità in relazione alla situazione di incompatibilità maturata dal dottore Reale per circa il 40% dei fascicoli pendenti in dibattimento, in ragione del pregresso esercizio delle funzioni GIP\GUP.

Le rassegnate criticità, pur risolte con provvedimento di variazione tabellare - che, peraltro, ha previsto la integrazione del collegio penale con lo scrivente per le ipotesi in cui il dottore Reale è risultato incompatibile - influiranno, seppur in maniera non particolarmente incisiva sul rendimento della Sezione.

Peculiare appare, poi, la posizione del dottore Manenti, la cui nuova collocazione tabellare lo vede assegnatario della trattazione della materia specialistica delle udienze predibattimentali (unitamente allo scrivente ed alla dottoressa Frizilio), oltre che, a seguito di provvedimento reso dall’On. CSM, applicato, per la durata di due anni, al settore dibattimentale monocratico, al solo fine di definire il carico penale pendente sul suo ruolo.

Se per il biennio 2023\24 appare verosimile che il dottore Manenti produrrà un numero di provvedimenti definitivi - e di sentenze, in particolare - congruo e paragonabile a quello degli altri colleghi della sezione dibattimentale (si ricordi che il predetto sta definendo le numerose pendenze del suo ex ruolo), la situazione dovrà essere oggetto di particolare monitoraggio in sede di redazione del piano per il 2025.

Del resto, come già ricordato, lo stesso CSM ha osservato che al carico esigibile, fissato in termini di confronto con omologhi uffici, può motivatamente derogarsi in ragione alle scelte effettuate, tra cui la peculiarità del contenzioso affidato, nel caso del collega di natura “specialistica”.

A ciò si aggiunga che, vista la novità dell’istituto, non è possibile preventivare quale sarà l’impatto della udienza dibattimentale sulla definizione delle pendenze, occorrendo, per avere elementi di valutazione dotati di un minimo di attendibilità, attendere almeno un biennio.

II.b - Analisi dell’arretrato

Si premette che, in ossequio alla normativa introdotta con l’art. 37 della Legge n. 98 del 2011 ed ai criteri introdotti con la Circolare del CSM del 18.10.2021 n. P18969/2021, la presente relazione deve individuare gli obiettivi ed i carichi di lavoro esigibili – ora “risultati attesi” - tenendo presenti i rilevamenti statistici relativi agli anni giudiziari 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 (triennio/quadriennio precedente al primo semestre dell’anno 2023).

Si farà, pertanto, riferimento ai dati statistici e di flusso relativi ai predetti anni giudiziari, considerati nel complesso: in particolare, i dati relativi agli anni in esame sono quelli registrati nei periodi 1 luglio-30 giugno di ogni anno.

Complessivamente, nel periodo di riferimento:

- sono sopravvenuti presso la Sezione Penale n. **3.893** procedimenti penali monocratici (di cui n. 1134 nel 2020-2021, n. 1457 nel 2021-2022 e n. 1302 nel 2022-2023);
- i processi definiti sono stati n. **4.562** (di cui n. 1531 nel 2020/2021, n. 1387 nel 2021/2022 e n. 1.644 nel 2022-2023), con una **diminuzione** di arretrato pari a n. **669** procedimenti.

Ora, per arrivare a detto computo sono stati utilizzati – riguardo all’anno 2021/2022 – i dati forniti dall’Ufficio Statistico del CSM.

Va, però, segnalato, **quale evidente criticità**, che, all'incontro, i dati estratti dai funzionari statistici di questo Tribunale indicavano, per lo stesso anno, una resa statistica di n. 2011 sentenze, e non di sole n. 1387 sentenze.

La discrepanza trova probabile spiegazione nel fatto che l'ufficio Statistico del CSM sembra non avere considerato, ai fini della produttività della Sezione Penale dibattimentale, le n. 612 sentenze monocratiche che risultavano emesse, nell'anno in considerazione, dai due GOP in servizio presso la Sezione Penale.

In ogni caso, dalla verifica effettuata nei registri di deposito delle sentenze, resta evidente che i dati "ufficiali" erano errati in difetto.

Ora, mentre sulla scorta dei dati trasmessi dal CSM si ha, come già detto, una sopravvenienza di n. 3.893 procedimenti ed uno smaltimento di n. 4.562, con una diminuzione di arretrato nella misura di n. 669 procedimenti, sulla scorta dei dati interni, invece, a fronte di una sopravvenienza di n. 3.893 procedimenti, sarebbero stati smaltiti n. 5.186 procedimenti, con conseguente diminuzione dell'arretrato nella maggior misura di ben n. 1.293 procedimenti.

Alla data del 30.6.2023 – data dell'ultima rilevazione statistica fornita dal CSM - risultano comunque pendenti n. 2918 procedimenti penali, che divisi per il numero dei giudici della sezione penale strettamente intesa (6 giudici + presidente di sezione), dà una pendenza media per singolo magistrato di n. 417 procedimenti.

Va, però, precisato che detto numero riguarda esclusivamente i procedimenti già inviati dalle competenti Procure a questo Tribunale, con esclusione, quindi, di quelli, assai numerosi, già fissati per la prima udienza ma non ancora trasmessi ed iscritti.

Tenendo conto anche di detti procedimenti, il carico della pendenza per magistrato va elevato a circa n. 500 procedimenti pro capite.

E' appena il caso di rilevare come continui a trattarsi di un carico di lavoro pesante, sebbene maggiormente gestibile rispetto al passato, e purtuttavia, grazie

all'encomiabile impegno dei giudici della sezione - emergente con evidenza dalle statistiche di produttività dei singoli magistrati e dal notevole miglioramento dell'indice di smaltimento - il rapporto tra i procedimenti sopravvenuti ed i procedimenti esauriti, considerato l'intero quadriennio, appare ormai stabilmente in positivo, con un indice di smaltimento positivo pari a circa il 20% complessivo per il periodo.

Inoltre, con impegno e fatica, la Sezione è riuscita, con la dotazione organica suddetta e, soprattutto, grazie all'encomiabile impegno dei giudici ivi addetti, a far regredire il pesante arretrato accumulatosi soprattutto a seguito dell'accorpamento con il Tribunale di Modica.

Per quanto attiene ai procedimenti di competenza collegiale i dati sembrano non destare particolari elementi di criticità.

Invero, nel periodo di riferimento, in Sezione Penale risultano **sopravvenuti** complessivamente n. **155** procedimenti penali collegiali (n. 45 nel 2020/2021, n. 55 nel 2021/2022 e n. 55 nel 2022/2023) e nel medesimo periodo ne sono stati complessivamente **esauriti n. 167** (di cui n. 50 nel 2020/2021, n. 50 nel 2021/2022 e n. 67 nel 2022/2023), con una leggera **diminuzione dell'arretrato pari a n. 12** procedimenti.

Di particolare significanza appare il fatto che, finalmente, l'indice di smaltimento, leggermente negativo sino all'anno scorso, è varato verso la positività, seppure in misura non ancora ottimale.

Alla data del 30.6.2023 - *id est* dell'ultima rilevazione statistica del CSM - risultano pendenti n. 215 procedimenti penali collegiali, che divisi per il numero dei collegi, dà una pendenza media per singolo collegio di n. 107,5 procedimenti.

Anche in tal caso, va precisato che detto numero riguarda esclusivamente i procedimenti già inviati dalle competenti Procure a questo Tribunale, con esclusione, quindi, dei procedimenti, di non trascurabile numero, già fissati per la prima udienza ma non ancora iscritti.

Ne consegue che, tenendo conto anche di detti *dossier*, il carico della pendenza degli affari collegiali va elevato a circa 115 procedimenti per ogni singolo collegio.

Al riguardo, il Presidente della Sezione rileva come, a cagione del numero non elevatissimo di procedimenti pendenti, il settore del dibattimento collegiale non presenti attualmente particolari problemi.

Deve, tuttavia, mettersi in conto che, a breve, il dottore Panebianco lascerà questo Ufficio, onde il (necessario) mantenimento di due collegi stabili (ciascuno dei quali con una pendenza di oltre 100 processi), imporrà la immediata ricostituzione della composizione del I Collegio (quello presieduto dal Presidente della Sezione penale).

Segnala, ancora, il Presidente della Sezione come, di contro, il settore monocratico, per ciò che sopra si è riferito, continui ad essere in sofferenza, ed appaia, dunque, indispensabile che l'organico della Sezione Penale venga riportato al completo, in primo luogo con la cessazione della applicazione del dott. Dimartino al Tribunale di Caltagirone, che dura, ormai, da circa due anni.

Inoltre, a cagione del notevole appesantimento dei singoli ruoli monocratici determinatosi da tempo - per la unificazione con il soppresso Tribunale di Modica - appare ancora critico, seppure migliorato, il numero medio di processi per singola udienza (circa 25) e conseguentemente il tempo medio di fissazione delle prime udienze, nonché il tempo medio di rinvio da una udienza alla successiva, attestatisi ormai da tempo in circa 6 mesi.

La Sezione Penale di questo Tribunale può attualmente contare su tre aule attrezzate per lo svolgimento di udienze dibattimentali, le quali sono utilizzate ogni giorno della settimana (esclusi solo due giovedì al mese per l'aula G ed i sabati) e non consentono comunque di aumentare ulteriormente le udienze.

Una quarta aula viene utilizzata, soltanto alcuni giorni alla settimana, essendo condivisa con la Sezione Civile.

Dal punto di vista del personale amministrativo, risultano attualmente assegnati alla Sezione Penale n. 11 funzionari o impiegati, oltre il Direttore della Cancelleria Penale, dott.ssa Campo.

Tra questi attualmente 3 funzionari, 2 cancellieri esperti, 5 assistenti, 1 operatore.

Rispetto alla dotazione organica dell'anno precedente, risultano n. 2 unità lavorative in meno, che appare opportuno vengano ripristinate in via prioritaria - se non implementate con l'attribuzione di nuove risorse - al momento in cui dovesse, auspicabilmente, arrivare nuovo personale.

I servizi amministrativi vengono puntualmente garantiti, seppur con difficoltà, in ragione della professionalità ed abnegazione del personale di Cancelleria.

Particolari criticità si rilevano, inoltre, per la assistenza alle numerose udienze settimanalmente trattate (a cui si sono aggiunte le udienze predibattimentali).

Si auspica, ancora, che venga presto chiarita la *querelle*, frutto della riforma "Cartabia", relativa alla individuazione del personale incaricato degli incombenti per procedere alla videoregistrazione delle udienze penali, in caso di assunzione di prove orali: dette metodiche, allo stato, sono affidati ai cancellieri\operatori che assistono il magistrato in udienza, con ulteriore aggravio dei carichi lavorativi già particolarmente onerosi.

II.c - Obiettivi di smaltimento dell'ufficio.

II.c.1 - Analisi degli obiettivi del precedente programma di gestione e risultati ottenuti.

Prima di elaborare gli obiettivi di smaltimento ed i risultati attesi relativi al presente piano di gestione, si provvederà a dare conto di quali fossero gli

obiettivi elaborati nel precedente programma, di quali tra essi siano stati raggiunti e di quali siano stati gli eventuali motivi che hanno determinato il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Gli obiettivi di produttività e di smaltimento dell'arretrato posti nel precedente programma di gestione, relativo al periodo 1.7.2022-30.12.2023 erano i seguenti.

Quanto alla definizione dell'arretrato in generale, ci si poneva l'obiettivo di smaltimento dell'8 % su base annua, e quindi del 12 % per i diciotto mesi di validità del programma.

Al 1.7.2022, data di inizio di operatività del programma di gestione per il 2023, risultavano pendenti n. 3.263 procedimenti penali monocratici e n. 227 procedimenti penali collegiali.

Quindi, al 30.6.2023 - data dell'ultima rilevazione statistica del CSM - risultavano pendenti n. 2.918 procedimenti penali monocratici e n. 215 procedimenti penali collegiali.

Ne consegue che nel settore monocratico si è verificata, considerando il periodo di validità del programma, un decremento di arretrato nella misura di 345 procedimenti, onde può affermarsi che l'obiettivo di smaltimento relativamente al rito monocratico è stato sostanzialmente raggiunto, con eliminazione di arretrato in misura solo leggermente inferiore al 12 % per un anno e mezzo.

Nel rito collegiale, invece, l'obiettivo di smaltimento è stato raggiunto soltanto al 50%, atteso che a fronte di una pendenza iniziale di 227 procedimenti, si constata una pendenza finale, al 30.6.2023, di 215 procedimenti, con una diminuzione di arretrato in misura di soli 12 procedimenti, inferiore dunque all'8% annuo.

Le cause di tale risultato sono composite e vanno, a parere dello scrivente, individuate: nella quantità e qualità della pendenza, che ancora soffre

dell'arretrato acquisito dall'accorpato Tribunale di Modica, e che vede la celebrazione di complessi giudizi, anche per reati associativi; nella prolungata assenza, per tutto il periodo oggetto di valutazione, del dottore Dimartino, non apparendo preventivabile, alla data di deposito del precedente programma, una sua assenza così prolungata; nella documentata condizione di salute della dottoressa Frizilio che, oltre ad essere restata assente per malattia negli ultimi mesi del 2023, non può partecipare ad udienze che si protraggano per oltre quattro ore (come avviene, nella normalità, per le udienze collegiali).

Invero, non può non rimarcarsi che alla Sezione penale è venuta a mancare, per un lungo periodo, l'apporto lavorativo del dott. Dimartino, applicato a tempo pieno al Tribunale di Caltagirone; e che la dottoressa Occhipinti, che ne ha rilevato il ruolo, avendo dovuto inizialmente affrontare lo studio e la gestione di una pendenza già ampiamente strutturata in termini numerici e già calendarizzata per parecchi mesi, ha dovuto inevitabilmente affrontare delle difficoltà operative nella gestione del ruolo medesimo, con conseguente refluenza negativa - del tutto fisiologica ed incolpevole - sulla produttività in termini numerici nel primo anno di permanenza in sezione.

Va, inoltre, osservato che, per molti mesi del periodo oggetto di ultima attenzione, il Presidente della Sezione Penale ha dovuto svolgere le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale in sede vacante - ciò dal 1.7.2021 al febbraio 2023 - peraltro, in una sede giudiziaria priva della figura del dirigente amministrativo, con conseguente, inevitabile e necessitata riduzione della relativa resa statistica in termini di sentenze emesse.

Di contro, appare in netto miglioramento e pressoché consolidata la produttività complessiva del settore penale, soprattutto monocratico, anche alla luce dei dati ufficiali, pur se va ribadito che nei dati forniti dal CSM risultavano mancanti all'appello ben 612 sentenze monocratiche emesse dai due GOP in

servizio presso la Sezione Penale del Tribunale, relativamente all'anno 2021/2022.

Dal punto di vista della resa statistica complessiva, il precedente programma di gestione poneva un obiettivo numerico di n. 1787 sentenze monocratiche per i 18 mesi di validità del programma, e di n. 93 sentenze collegiali.

La resa ottenuta risulta conforme a quella programmata, atteso che, per il solo anno 2022/2023, quindi in 12 mesi, risultano emesse n. 1519 sentenze penali monocratiche (n. 1.644 sono gli esauriti complessivi) e n. 63 sentenze collegiali (con n. 67 esauriti complessivi).

Considerando quindi l'anno e mezzo di validità del programma di gestione, l'obiettivo deve ritenersi pienamente raggiunto: ciò nonostante la ricordata assenza dal servizio, per tutto il periodo considerato, del dott. Dimartino e del conseguente decremento della resa statistica del Presidente della Sezione penale che ha retto il Tribunale di Ragusa, senza godere di alcun esonero dall'attività giudiziaria ordinaria.

Per quanto attiene agli obiettivi di smaltimento dell'arretrato, disaggregati per anno di iscrizione, il precedente programma di gestione si poneva di raggiungere i seguenti risultati:

- 1) per il settore collegiale, eliminazione *in toto* dei procedimenti ante 2013, di quelli iscritti nel 2013, nel 2014 e nel 2015, eliminazione del 60 % dei procedimenti iscritti nel 2016 e del 50% dei procedimenti iscritti nel 2017.
- 2) Per il settore monocratico, eliminazione *in toto* dei procedimenti ultradecennali, di quelli iscritti nel 2013, 2014 e 2015, eliminazione del 60 % dei procedimenti iscritti nel 2016 e del 50 % dei procedimenti iscritti nel 2017.

Ora, al 01.07.2022 risultavano pendenti:

- 1) Per il settore collegiale: 1 procedimento ante 2013, 1 procedimento iscritto

nel 2013, 4 procedimenti iscritti nel 2014, 6 procedimenti iscritti nel 2015, 13 procedimenti iscritti nel 2016 e 17 procedimenti iscritti nel 2017;

- 2) Per il settore monocratico: 8 procedimenti ante 2013, 9 procedimenti iscritti nel 2013, 12 procedimenti iscritti nel 2014, 31 procedimenti iscritti nel 2015, 72 procedimenti iscritti nel 2016 e 160 procedimenti iscritti nel 2017.

Quindi, al 30.6.2023 risultano pendenti:

- 1) Per il settore collegiale: 1 procedimento ante 2013, 1 procedimento iscritto nel 2013, 1 procedimento iscritto nel 2014, 5 procedimenti iscritti nel 2015, 6 procedimenti iscritti nel 2016, 9 procedimenti iscritti nel 2017;
- 2) per il settore monocratico: 2 procedimenti ante 2013, 4 procedimenti iscritti nel 2013, 5 procedimenti iscritti nel 2014, 11 procedimenti iscritti nel 2015, 27 procedimenti iscritti nel 2016 e 70 procedimenti iscritti nel 2017.

Risulta, quindi, che:

- quanto al settore collegiale:
 - non è stato raggiunto l'obiettivo di eliminazione totale dei procedimenti ante 2013;
 - non è stato raggiunto l'obiettivo di azzeramento dei procedimenti iscritti nel 2013;
 - è stato raggiunto al 90 % l'obiettivo di azzeramento dei procedimenti iscritti nel 2014;
 - è stato raggiunto al 20% l'obiettivo relativo ai procedimenti iscritti nel 2015;
 - è stato raggiunto al 75% l'obiettivo relativo ai procedimenti iscritti nel 2016;
 - ed è stato sostanzialmente raggiunto l'obiettivo relativo ai procedimenti iscritti nel 2017;

- quanto al settore monocratico:
 - è stato raggiunto all' 80% l'obiettivo relativo ai procedimenti ante 2013;
 - è stato raggiunto solo al 60% l'obiettivo relativo ai procedimenti iscritti nel 2013;
 - è stato raggiunto al 60% l'obiettivo relativo ai procedimenti iscritti nel 2014;
 - è stato raggiunto al 68% circa l'obiettivo relativo ai procedimenti iscritti nel 2015;
 - mentre sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi relativi ai procedimenti 2016 e 2017.

Ora, come segnalato dal Presidente della Sezione penale in relazione alla difficoltà di azzeramento dei procedimenti più risalenti, sia per il settore collegiale che per quello monocratico, si rappresenta che il cd. zoccolo duro dei procedimenti di più risalente iscrizione ancora pendenti è costituito o da *dossier* relativi ad imputati assolutamente incapaci a partecipare scientemente al giudizio, o da procedimenti sospesi per omessa notifica ad imputati assistiti da difensori di ufficio, in relazione ai quali, a cagione della loro irreperibilità, non si era riusciti a notificare validamente la *vocatio in jus*.

Per gran parte del periodo considerato, invero, non erano ancora entrate in vigore le nuove norme, introdotte dalla recente "riforma Cartabia", che consentono ora una celere definizione di detti procedimenti.

Appare evidente che la piena applicazione della nuova disciplina, comportando la possibilità di definire con sentenza di non doversi procedere gran parte dei procedimenti sopra detti, potrà far ragionevolmente prevedere un incremento deciso nella eliminazione dei procedimenti più risalenti per il prossimo anno giudiziario.

Nel precedente programma di gestione era stato poi posto - in consonanza con gli obiettivi del PNRR - l'obiettivo generale di una riduzione del c.d. *disposition time* nella misura del 7,5 %.

Come risulta dai dati inviati a questo Ufficio dall'ufficio Statistico del CSM, ed aggiornati al 23.11.2023, l'obiettivo di abbattimento del *disposition time* risulta pienamente raggiunto, sia in relazione ai procedimenti collegiali, sia per i dibattimenti monocratici.

Alla data del 30.6.2022, la durata media dei procedimenti al collegio penale era di n. 1.208,49 giorni, mentre quella dei procedimenti monocratici era di n. 859,40 giorni.

Alla data del 30.11.2023, la durata media dei procedimenti collegiali è stata rilevata in n. 1.171 giorni, mentre quella dei procedimenti monocratici si è attestata nella misura di n. 648 giorni.

Sussiste, quindi, una diminuzione percentuale del *disposition time* notevolmente superiore al 7,5 % programmato, nella misura, al 30.11.2023, del - 27 % per il dibattimento collegiale, e del -18,83 % per il dibattimento monocratico.

II.d - Obiettivi del programma di gestione per l'anno 2024.

Segnala, condivisibilmente, il Presidente della Sezione penale che, alla luce della recente riforma Cartabia e della istituzione della c.d. udienza predibattimentali per tutti i procedimenti monocratici a citazione diretta - istituzione che comporterà inevitabilmente una flessione della produttività assoluta in termini di sentenze - non appare realistico elaborare progetto di produttività che, per il prossimo anno, preveda un ulteriore aumento dei margini di riduzione dell'arretrato, potendosi al più puntare ad una **stabilizzazione dell'attuale percentuale di smaltimento**, con l'obiettivo, non irrealistico alla luce del nuovo assetto tabellare e delle nuove dotazioni, della diminuzione dell'arretrato del settore monocratico penale di almeno il 10 % annuo, e quindi,

considerando il nuovo periodo di un anno e mezzo stabilito dal CSM, del 15% per il periodo 1.7.2023-30.12.2024.

Vero è che l'ultima variazione tabellare – la cui efficacia è stata subordinata al rientro in sede del dottore Dimartino, che dovrebbe avvenire il 01.02.2024 – prevede la trattazione delle udienze predibattimentali da parte di apposita sezione di giudici – composta dal Presidente del Tribunale e da due giudici della sezione penale – ma vero è anche che, in ogni caso, anche detta soluzione organizzativa sottrae inevitabilmente risorse lavorative al settore penale dibattimentale, specie monocratico.

A ciò vanno aggiunti il prossimo trasferimento del Presidente dott. Panebianco presso il Tribunale di Siracusa – con il formarsi di un vuoto di organico, che non si ritiene sarà colmato a breve – e le documentate problematiche che limitano l'utilizzo della dottoressa Frizilio alle udienze la cui durata non superi le quattro ore consecutive.

Infine, come già osservato, la analisi, sviluppata al punto precedente, relativa al raggiungimento degli obiettivi divisati nel programma di gestione 2023, non ha non potuto rilevare come molti degli intendimenti programmatici non siano stati raggiunti.

Non può, pertanto, che limitarsi l'ampiezza degli obiettivi ragionevolmente perseguibili, nei termini, sopra indicati, di un mantenimento del tasso di abbattimento dell'arretrato già raggiunto nel decorso anno giudiziario.

In ossequio, quindi, al criterio di indicazione numerica dei procedimenti da smaltire per il periodo 1.7.2023-31.12.2024, di cui alla già ricordata circolare CSM del 17.10.2019 n. P17019/2019 – sul punto non modificata dai più recenti provvedimenti regolamentari – si indica quindi, quanto al settore penale monocratico, **l'obiettivo di smaltimento di almeno n. 1736 procedimenti penali monocratici** (sopravvenienza media per anno di 1.298 procedimenti), sì da

restare all'interno dell'indice di smaltimento positivo + 15 % dell'arretrato già pendente (2918 procedimenti), per l'anno e mezzo oggetto del programma di gestione.

Quanto alla prevista indicazione numerica dei procedimenti da smaltire per il periodo 1.7.2023-31.12.2024, relativamente al settore penale **collegiale**, si ritiene concretamente perseguibile **l'obiettivo di smaltimento di almeno n. 84 procedimenti** (sopravvenienza media per anno di 52 procedimenti), sì da restare all'interno di indice di smaltimento positivo dell'arretrato già pendente (215 procedimenti) , per l'anno e mezzo oggetto del programma di gestione.

Procedendo alla analisi delle pendenze disaggregate per anno di iscrizione, si evidenzia che, alla data del 30.6.2023, risultano le pendenze di cui ai sottostanti schemi sinottici.

ARRETRATO COLLEGIALI PER ANNO DI ISCRIZIONE					
2013 o ar	201	201	201	201	2018
2	1	5	6	9	14

ARRETRATO MONOCRATICO PER ANNO DI ISCRIZIONE					
2013 o ar	2014	2015	2016	2017	2018
6	5	11	27	70	157

In relazione alla pendenza sopra indicata, nel presente programma di gestione per il periodo luglio 2023 - dicembre 2024, nell'ambito dell'obiettivo numerico già sopra indicato, ci si pone l'obiettivo di ridurre i procedimenti risalenti nella misura indicata nei seguenti schemi sinottici.

ARRETRATO COLLEGIALE					
2013 o ante	2014	2015	2016	2017	2018

tutti	tutti	tutti	tutti	almeno 70 %	almeno 60 %
-------	-------	-------	-------	-------------	-------------

TRIBUNALE MONOCRATICO					
2013 o a	2014	201	201	2017	2018
tutti	Tutt	Tut	tut	almeno 60	almeno 50

In ottemperanza agli obblighi assunti dal governo italiano nei confronti della Commissione Europea in relazione al cd PNRR, ed in consonanza con gli obiettivi indicati nel recente progetto per l'Ufficio del Processo, deve aggiungersi a quelli già sopra indicati l'obiettivo specifico di abbattimento del c.d. *disposition time* del 5% all'anno, e quindi, considerato l'orizzonte temporale di 18 mesi del presente programma di gestione, abbattimento del *disposition time* nella misura di un ulteriore 7,5 %.

Ciò al fine di porsi in congruenza funzionale con l'obiettivo generale del PNRR di abbattimento del *disposition time* del processo penale in primo grado del 25 % entro il 2026.

Va, comunque, rimarcato ancora che, quantomeno in relazione al dibattimento collegiale, detto obiettivo complessivo risulta già raggiunto in toto nel decorso anno giudiziario (riduzione nella misura del 27 %), mentre per il dibattimento monocratico lo stesso risulta già raggiunto in misura piena nel decorso anno giudiziario (riduzione nella misura del 18,83%).

II.e - Criteri di priorità

In relazione alla individuazione di **criteri di priorità** nella trattazione dei procedimenti, anch'essa obbligatoria alla luce della Circolare CSM più volte citata, si ritiene, in adesione al dettato normativo ex art. 132 bis Disp. Attuazione c.p.p., di dare priorità, nella trattazione dei procedimenti relativi:

- 1- ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;
- 2- ai delitti previsti dagli artt. 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis c.p., e comunque ai delitti ai danni di soggetti deboli;
- 3- ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., derivanti da colpa medica o da mancata osservanza di norme antinfortunistiche, e 589 bis c.p.;
- 4- ai delitti a carico di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari personali;
- 5- ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p.;
- 6- ai procedimenti nei quali vi sia sequestro di beni finalizzato alla confisca;
- 7- ai procedimenti prossimi alla prescrizione.

In base alle indicazioni provenienti dal Presidente della Sezione penale, si ritiene di non specificare ulteriormente la indicazione di criteri prioritari di trattazione, dovendosi contemperare il dettato normativo, necessariamente da rispettare, con l'altra preminente esigenza di azzeramento dei procedimenti pendenti da oltre 2014 e, comunque, di riduzione del pesante arretrato.

II.f - Definizione del carico esigibile - ora "risultato atteso" - ed obiettivi di qualità.

Si richiama la necessità di fare riferimento, anche per la determinazione del carico esigibile, ora "risultato atteso", al quadriennio/triennio precedente all'anno considerato, e pertanto, quanto alla presente relazione, agli anni giudiziari 2020-2021, 2021/2022 e 2022/2023.

L'Ufficio si caratterizza per uno svolgimento di tipologia di funzioni e lavoro identica per ciascuno dei sette magistrati togati allo stesso tabellarmente addetti (ciò, quanto meno, sino al prossimo mese di febbraio, quando, al rientro del dottore Dimartino, entreranno in vigore le nuove disposizioni tabellari, che prevedono la concentrazione delle udienze predibattimentali in capo a tre giudici, ivi compreso lo scrivente presidente del Tribunale).

Tenuto conto che la dottoressa Frizilio ed il dottore Manenti, pur non assegnatari di nuove sopravvenienze monocratiche, dovranno continuare ad esaurire l'arretrato dei rispettivi ruoli (con un impegno che si protrarrà sicuramente per tutto l'anno 2024), non si pongono, allo stato, particolari problemi determinativi ed elaborativi del carico di lavoro esigibile dal singolo magistrato, che potrà essere agevolmente determinato attraverso una divisione per nove (per i motivi sotto specificati: sette magistrati togati + 2 GOP) della media di produzione per tipologia di provvedimento, relativamente al periodo di rilevazione statistica.

Ciò anche considerato che, come emerge dalle statistiche elaborate nel periodo di riferimento relativamente alla produttività di ogni singolo magistrato, non è dato rinvenire significative differenze di resa statistica tra i magistrati togati che hanno lavorato in sezione per l'intero periodo in considerazione, che risultano avere stabilmente e costantemente lavorato, come peraltro i due GOT, con una resa lavorativa alta e sostanzialmente conforme tra loro in relazione ad ogni singola tipologia di provvedimento.

Nella relazione dello scorso anno, si era determinato il carico esigibile per il settore penale nel numero di n. 166 sentenze annue per singolo giudice, e che, come emerge dai dati statistici di produttività relativi all'anno 2022/2023, detto carico esigibile è stato garantito sia dai giudici togati della sezione - con la sola eccezione del Presidente della Sezione, per i motivi già esplicitati - sia da entrambe le GOP assegnate alla sezione Penale.

Risultano, invero, emesse, nell'anno giudiziario 2022/2023, sentenze relative a procedimenti monocratici nella seguente misura: dott. Ignaccolo n. 229; dott. Manenti n. 232; dott.ssa Rabini n. 206; dott.ssa Frizilio n. 215; dott.ssa Occhipinti n. 204; il Presidente di sezione - che gode tabellarmente della riduzione del 50 % del carico degli altri giudici, e che pertanto avrebbe dovuto garantire una resa statistica di n. 83 procedimenti annui, e che comunque dal

luglio 2021 al febbraio 2023 ha retto quale presidente facente funzioni il Tribunale – risulta avere depositato nell’anno considerato n. 96 sentenze penali monocratiche.

I GOP assegnati alla Sezione risultano aver depositato nel 2022/2023 complessive 438 sentenze penali monocratiche (n. 185 la dott.ssa Aprile e n. 253 la dott.ssa Ghidotti).

Si evidenzia, pertanto, un mantenimento dell’ottimo livello di produttività, che significativamente appare comune a tutti i giudici e che appare anche, per molti, significativamente superiore agli standard medi di rendimento su base nazionale recentemente elaborati dal CSM con delibera del 8.11.2023.

Si rappresenta infatti che, in relazione al carico esigile pro capite dei tribunali medio-piccoli, il CSM, per le sentenze monocratiche, stabilisce una mediana di 200 sentenze per magistrato, significativamente superato sia dai giudici togati della sezione, sia da una delle due GOP assegnate al settore medesimo.

Pienamente raggiunto, quindi, sia dai magistrati togati che da quelli onorari, l’obiettivo di produttività medio elaborato lo scorso anno.

Peraltro, dai dati statistici risulta comunque che, a fronte di una presenza media di magistrati penali pari a 5,43 la produttività media della Sezione Penale è stata pari a 280 sentenze monocratiche pro capite.

Per quanto attiene ai **collegi penali**, risultano emesse sentenze nella seguente misura: dott. Panebianco n. 12; dott. Ignaccolo n. 13; dott. Manenti n. 11; dott.ssa Rabini n. 14; dott.ssa Frizilio n. 8; dott.ssa Occhipinti n. 9.

Sempre dai dati statistici, risulta comunque che, a fronte di una presenza media di magistrati penali pari a 5,43 la produttività media della Sezione Penale è stata pari a 12 sentenze collegiali pro capite.

Ora, posto che in relazione al carico esigile *pro capite* dei tribunali medio-piccoli, l’on. CSM ha stabilito, per le sentenze collegiali, una mediana di 13

sentenze per magistrato, non può non darsi atto del sostanzialmente raggiungimento della *performance* da parte di tutti i giudici della sezione (in ogni caso, collocandosi la produttività entro il range di oscillazione, *id est* nel primo quartile).

Non può non considerarsi, in sede di quantificazione dei carichi esigibili, il lavoro svolto dalle GOT assegnate alla Sezione, le quali nel 2022-2023 hanno dato un relevantissimo contributo in termini di smaltimento dei procedimenti monocratici, emettendo, come già rilevato, 438 sentenze penali monocratiche.

Considerato che ormai il contributo nello smaltimento da parte dei GOP si attesta numericamente (sia per consistenza dei ruoli, sia per numero di sentenze messe per anno) in misura corrispondente rispetto a quello dei togati, si ritiene di considerare statisticamente, ai fini della determinazione del risultato atteso/carico esigibile, tutte e due le unità GOP, dividendo quindi il numero delle sentenze (monocratiche) prodotte mediamente nel quadriennio non per sette (giudici togati) bensì per nove.

Tenuto conto dell'estrema specificità di taluni settori dell'attività dibattimentale, che dipendono non dai criteri tabellari di assegnazione né dalla volontà del singolo magistrato ma da evenienze esterne all'ufficio, non appare necessario inserire nella problematica del risultato atteso/carico esigibile profili inerenti a particolari tipologie di provvedimenti - quali le convalide di arresto nei giudizi per direttissima, che dipendono esclusivamente dal numero di arresti in flagranza operati dalle Forze dell'Ordine - nonché i provvedimenti di riesame relativi a misure cautelari reali, anche per la loro bassa incidenza statistica e la predeterminazione rigida dei tempi di trattazione, sempre rispettati.

Quanto al numero di udienze tenute, trattasi di dato - omogeneo tra i giudici addetti al settore - che dipende strettamente dalle previsioni tabellari: in caso di udienze straordinarie, non sono, poi, preventivabili e prevedibili in alcun modo le esigenze eccezionali che ne possano determinare la necessità.

II.g. - Disamina delle rese statistiche medie

Venendo alla disamina dei dati statistici relativi al periodo di riferimento, possono indicarsi le seguenti rese statistiche medie.

Settore monocratico.

Nell'anno 2020-2021 risultano emesse - dai giudici togati e dai GOP - complessivamente n. 1531 sentenze monocratiche, nell'anno 2021-2022 n. 1387, nell'anno 2022-2023 n. 1644 sentenze (comprehensive di quelle emesse dai GOP).

Si deve però rappresentare che, sebbene i dati inviati dall'ufficio statistico del CSM indichino, per l'anno 2021/2022 la emissione di n. 1387 sentenze, i dati estrapolati dai tecnici statistici locali danno invece una resa statistica di n. 2.011 sentenze monocratiche (*v. supra*).

Basandosi, comunque, sui dati statistici ufficiali del CSM, nel periodo di riferimento la Sezione Penale, inclusi i GOP, ha emesso complessivamente **n. 4.562 sentenze** relative a procedimenti penali monocratici.

Ne deriva che la **resa statistica media per anno è stata di n. 1.520 sentenze**, e pertanto si ritiene che il carico di lavoro medio annuo esigibile per magistrato sia il seguente: 1520:9: n. **168 sentenze** relative a procedimenti penali monocratici per magistrato, compresi i GOP.

Settore collegiale.

Nell'anno 2020-2021 risultano emesse complessivamente n. 50 sentenze relative a procedimenti penali collegiali, nell'anno 2021-2022 n. 50 sentenze e nell'anno 2022-2023 n. 67 sentenze.

Risulta, dunque, che, nel periodo di riferimento i Collegi penali hanno emesso complessivamente **n. 167 sentenze**.

Ne deriva che la **resa statistica media per anno è stata di n. 56 sentenze**, e pertanto si ritiene che il carico di lavoro medio annuo esigibile per collegio sia determinabile in senso conforme: n. **56 sentenze** per ogni collegio.

Va però considerato che la Circolare del CSM del 17.10.2019 n. P17019/2019, non revocata sul punto dalle successive, diversamente da quanto precedentemente previsto, ha stabilito che il carico di lavoro esigibile, ora “risultato atteso”, venga espresso, nel programma di gestione, non con indicazione numerica secca, bensì con la individuazione di un “range” di produttività che vada dal -15% al + 15% rispetto al valore medio di produttività per singolo magistrato.

Deve conclusivamente ritenersi che il carico medio esigibile per singolo magistrato o GOP si attesti sui seguenti range:

- settore penale monocratico: carico di lavoro esigibile **da 142 a 192** sentenze per singolo magistrato o GOP;
- settore penale collegiale: carico di lavoro esigibile **da 48 a 64** sentenze per singolo collegio.

II.h – Contributo dei GOP e degli addetti all’UPP

Per quanto afferisce all’apporto dei GOP, si è già riferito nel paragrafo che precede.

In riferimento all’apporto dei funzionari dell’UPP, si ricorda che, con la già ricordata delibera del 15 ottobre 2023, l’On. CSM ha ribadito che, al pari del lavoro svolto dai GOP, anche il contributo fornito dagli addetti all’Ufficio Per il Processo di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possa essere valorizzato dai capi degli Uffici nella determinazione degli obiettivi di rendimento, sicché il dirigente ben potrà chiarire, nella relazione di accompagnamento al *format*, che gli obiettivi indicati nel programma di gestione, ad esempio con riferimento ad alcuni settori o materie, tengono conto anche della necessità di indirizzare proficuamente l’attività dell’ufficio al perseguimento dei *target* delineati dal PNRR, pur dovendoli contemperare con la contestuale funzionalità dell’intero ufficio e

dell'apporto fornito dal personale UPP e dai GOP, così da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Ora, il contributo degli UPP nel settore penale è stato veicolato - in via principale - nell'attività di assistenza al magistrato, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo fondamentale prescritto nel PNRR in ordine alla riduzione dell'arretrato e della durata secondo l'indicatore del *disposition time*.

In via residuale, i funzionari suddetti sono di ausilio alla attività di cancelleria.

Ebbene, fermo restando il dover di coniugare alla quantità la qualità del lavoro svolto, può prudenzialmente stimarsi l'ausilio prestato dagli addetti all'UPP ad aumento medio di produttività media del 10%.

II.i - SETTORE GIP/GUP

Nel riportarsi alla relazione inviata dal dott. Vincenzo Ignaccolo che attualmente, quale giudice anziano, coordina di fatto l'Ufficio GIP/GUP di questo Tribunale, si osserva preliminarmente come siano assegnati all'Ufficio predetto tre magistrati professionali - nella attualità, i dottori Ignaccolo, Infarinato e Schininà - il cui numero è parametrato a quello dell'organico dei magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica in sede (che prevede la presenza del Procuratore della Repubblica e di otto sostituti).

Stante la delicatezza delle materie trattate (si pensi, in particolare, ai provvedimenti *de libertate*) e la presenza di flussi assai sostenuti, nonché per evitare che tutti i magistrati assegnati all'Ufficio versassero in condizioni di incompatibilità, si è curato, nel corso degli ultimi anni, di mantenere sempre al completo la predetta dotazione nominale.

Da ultimo, è da registrarsi lo scambio di posto tra i dottori Ignaccolo e Reale, prossimi a maturare la permanenza decennale, rispettivamente, nel settore dibattimentale e presso l'Ufficio GIP\GUP che, se ha creato qualche criticità nel

settore dibattimentale (*v. supra*), non è stato foriero di alcun disservizio presso l'Ufficio GIP\GUP, stante anche le indiscusse doti professionali del dottore Ignaccolo, che, nel corso della sua lunga carriera, ha già svolto le funzioni suddette.

Posta la omogeneità della posizione tabellare dei tre giudici, che trattano le medesime materie e che sono titolari di 1\3 delle sopravvenienze, ne consegue (*v. infra*) la semplificazione nella determinazione dei carichi e del rendimento medio *pro capite*, che può ottenersi dividendo per tre la produttività globale.

Tanto premesso in ordine alla situazione dell'organico, la presente relazione individuerà in primo luogo i carichi esigibili di lavoro, tenendo presenti i rilevamenti statistici relativi allo specifico ufficio GIP/GUP relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 (triennio precedente al primo semestre dell'anno in corso), con la precisazione che il computo dell'anno decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Vanno, preliminarmente, riportati e brevemente analizzati i dati statistici trasmessi dall'On. CSM.

Pendenze al 30.06.2022 - GIP\GUP noti										
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Ante
1	9	1								

Rendimento pro capite dell'Ufficio GIP\GUP - anno giudiziario 2021									
numer	Media	Range	Range	Media	Range	Range	Media	Range	Range
	sentenz			definit			definit		
3	9	7	1	1	1	2	9	7	10

Rendimento pro capite dell'Ufficio GIP\GUP - media anni giudiziari
--

ricompresi tra 2019\2020 e 2022\2023									
numero Magistra	Media sentenz	Rang	Rang	Media definit	Rang	Rang	Media definit	Rang	Rang
3	8	7	1	1	1	1	8	7	10

In base ai flussi relativi all'anno giudiziario 2022\23, risulta una durata prognostica di 445 giorni, con una pendenza finale che è passata da 2.381 dossier a n. 3.428 fascicoli a fine periodo

La media dei termini di durata delle definizioni vede esauriti oltre i due anni appena il 3% delle pendenze (in entrambi gli anni giudiziari 2021\2022 e 2022\2023); la percentuale degli affari definiti tra 1 e 2 anni è pari al 14% nell'anno giudiziario 2021\2022 ed al 29% nell'anno giudiziario 2022\2023; la percentuale degli affari definiti tra 6 mesi ed 1 anno è pari al 42% nell'anno giudiziario 2021\2022 ed al 36% nell'anno giudiziario 2022\2023; sono stati emessi entro i sei mesi il 40% dei provvedimenti decisori nell'anno giudiziario 2021\2022 ed il 31% nell'anno giudiziario 2022\23.

Pur se l'indice di smaltimento, pari al 0,45, è tutto sommato apprezzabile, appare critico l'indice di ricambio, pari a 0,73 (con n. 3.859 processi sopravvenuti e n. 2812 definiti).

Ora, nel programma di gestione 2023 non si erano formulati degli specifici obiettivi da raggiungere da parte dei magistrati addetti all'Ufficio GIP\GUP, ma si era, sostanzialmente, indicato quale obiettivo da perseguire il raggiungimento del "risultato atteso" e/o "rendimento quantitativo", evenienza che, alla stregua dei dati statistici, può dirsi raggiunto.

Caratterizzandosi l'ufficio per uno svolgimento di tipologia di funzioni e lavoro identica per ciascuno dei tre magistrati attualmente allo stesso tabellarmente addetti, non si pongono particolari problemi determinativi ed elaborativi del carico di lavoro esigibile dal singolo magistrato, che potrà essere

agevolmente determinato attraverso una divisione per tre della media di produzione per tipologia di provvedimento relativamente al periodo di rilevazione statistica.

Ciò anche considerato che, come emerge dalle statistiche elaborate nel periodo di riferimento, relativamente alla produttività di ogni singolo magistrato, non è dato rinvenire significative differenze di resa statistica tra i magistrati dell'ufficio, che risultano avere stabilmente e costantemente lavorato con una resa sostanzialmente uniforme in relazione ad ogni singola tipologia di provvedimento.

In tema di rilevazione dell'arretrato, si specifica, poi, come, pur se taluni dossier rechino un numero di R.G.I.P. anteriore al 2020, tale datazione dipende dall'originario numero di iscrizione attribuito al procedimento in sede di richiesta interlocutoria (proroga del termine delle indagini preliminari, richieste di intercettazioni, richieste di misure cautelari), sì che il fascicolo, ritrasmesso dal P.M. al momento in cui è stata esercitata l'azione penale, ha conservato l'originaria numerazione.

Ulteriori elementi di "disturbo" alla corretta analisi dei dati sono rappresentati dal fatto che il programma di statistica restituisce come "pendenti" :

- i fascicoli trasmessi dal GUP alla Corte di Assise;
- i dossier definiti con sentenza già depositata ma non ancora passata in giudicato;
- i processi per i quali è già stato emesso il provvedimento di rinvio a giudizio ma che non sono stati materialmente trasmessi alla Giudice del dibattimento.

Rispetto a precedenti elaborazioni statistiche, la presente relazione si caratterizzerà, ai fini di una maggiore snellezza, nella individuazione di tre tipologie di dati: archiviazioni noti, sentenze e procedimenti altrimenti definiti.

Il numero dei procedimenti altrimenti definiti è tendenzialmente ricavato dalla differenza tra procedimenti definiti nel corso dell'anno e la somma tra le archiviazioni noti e le sentenze dello stesso anno; i procedimenti altrimenti definiti (in cui refluiscano esemplificativamente i decreti di giudizio immediato, i decreti penali di condanna, le misure cautelari personali, le misure cautelari reali, i rinvii giudizio) non comprendono le archiviazioni noti e ignoti.

Di seguito, dunque, si descrive la disamina dei dati statistici relativi al periodo di riferimento e le rese statistiche medie per le tipologie anzidette.

ATTIVITA' GIP-GUP

ARCHIVIAZIONE NOTI.

Nell'anno 2021 (dall'1.7.2020 al 30.6.2021) risultano emessi complessivamente n. 1706, nell'anno 2022 n. 2315, nell'anno 2023 n. 2014.

Nel periodo di riferimento l'ufficio ha, pertanto, emesso complessivamente n. 6035 decreti di archiviazione.

Ne deriva che la resa statistica media per anno è stata di n. 2011,66 decreti di archiviazione e, quindi, si ritiene che il carico di lavoro esigibile per magistrato sia di 670,55 decreti di archiviazione pro-capite.

SENTENZE

Nell'anno 2021 risultano complessivamente emesse n. 249 sentenze (di cui 34 di non doversi procedere), nell'anno 2022 n. 248 (di cui 40 di non doversi a procedere), nell'anno 2023 n. 269 (di cui 59 di non doversi procedere).

Nel periodo di riferimento l'ufficio ha emesso complessivamente n. 766 sentenze.

Ne deriva che la resa statistica media per anno è stata di n. 255,33 e, pertanto, si ritiene che il carico di lavoro esigibile per magistrato sia di 85,11 sentenze pro-capite.

ALTRIMENTI DEFINITI

Nell'anno 2021 risultano complessivamente definiti altrimenti n. 776 procedimenti, nell'anno 2022 n. 853, nell'anno 2023 n. 529.

Nel periodo di riferimento l'ufficio ha emesso altrimenti definito complessivamente n. 2158 procedimenti.

Ne deriva che la resa statistica media per anno è stata di n. 719,33 e, pertanto, si ritiene che il carico di lavoro esigibile per magistrato sia di 239,77 procedimenti pro-capite.

I dati sopra riportati individuano il carico di lavoro esigibile specificamente enucleabile in relazione alle indicate tipologie definitorie e consentono di formulare, senza distinzione tra funzione GIP e funzione GUP, il carico esigibile annuo per ogni componente dell'Ufficio in complessivi 995,43 provvedimenti (non computate le archiviazioni ignoti).

Passando ai risultati conseguiti dall'ufficio GIP-GUP nel decorso anno giudiziario, è agevole individuarli nei dati in possesso innanzi indicati con riferimento al 2023, ossia n. 2014 archiviazioni noti, n. 269 sentenze, n. 529 procedimenti altrimenti definiti.

Tali dati individuano il totale complessivo di procedimenti definiti in 2812, che paritariamente distribuito tra i magistrati dell'Ufficio, conduce al risultato della definizione 937,33 procedimenti pro-capite.

Si tratta di un risultato sostanzialmente in linea con l'andamento della gestione triennale dell'Ufficio.

Con riferimento all'arretrato che si intende eliminare nel periodo di attuazione del presente programma, appare ragionevole prevedere un totale azzeramento delle pendenze iscritte sino al 2019 e pari, in totale, a 160 dossier R G.I.P. noti (ciò evidentemente, al pari di quanto osservato per la materia

dibattimentale, ad eccezione delle ipotesi in cui ostino alla definizione della singola pendenza insormontabili cause procedurali).

Per il resto, si prevede una definizione delle altre pendenze, nei limiti del carico esigibile e seguendo i criteri di priorità di seguito elaborati.

Infine, quale obiettivo ragionevolmente raggiungibile, si indica quello dell'abbattimento dei tempi di durata degli affari del 5%.

II.i.1 - Criteri di priorità

In ordine ai criteri di priorità di trattazione dei processi, dato per assodato che, nella materia cautelare, vanno rigidamente rispettate le scadenze temporali indicate dal legislatore, possono richiamarsi, soprattutto con riferimento alle funzioni di G.U.P., i medesimi criteri elaborati per il settore penale dibattimentale.

In particolare, dovranno privilegiarsi, nella scelta dell'ordine di trattazione dei dossier, i criteri, promananti dalla fonte primaria costituita dall'art. 132 disp. att. c.p.p., prevedendosi che vengano trattati con precedenza e nell'ordine successivo delineato con le lettere da A) ad H): i giudizi direttissimi ed immediati; i procedimenti con imputati detenuti per il reato per cui si procede; i procedimenti per reati di cui all'art. 132 bis, lettere a bis), b) ed a), disp. att. c.p.p.; i procedimenti per reati di cui all'art. 132 bis, lettere c), d) disp. att. c.p.p. involgenti indagati/imputati detenuti per titolo diverso da quello per cui si procede, ovvero già sottoposti a misura custodiale revocata nel corso del procedimento medesimo; i procedimenti per reati di cui all'art. 132 bis, lettera e), disp. att. c.p.p.; a carico dei soggetti cui sia stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.p.; procedimenti nel corso dei quali siano state adottate misure patrimoniali comportanti oneri di gestione o custodia a carico dell'Erario.

Inoltre, tenuto conto delle novellate disposizioni del cd. "codice rosso", dal cui tenore risulta evidente la particolare attenzione del legislatore verso i reati

di violenza domestica e\o di “genere”, si è ritenuto di dover riconoscere precedenza alla trattazione (sia in fase cautelare che di giudizio) dei procedimenti involgenti detti illeciti.

II.i.2 - Applicativi del processo penale telematico.

Sul punto, ci si riporta integralmente alla relazione del MAGRIF penale di questo tribunale, dott. Gaetano Dimartino, il cui contenuto si fa proprio, testualmente riprodotta di seguito.

«Qualità e aggiornamento dell’inserimento dei dati e relative iniziative; l’avvio della digitalizzazione tramite TIAP

In linea con quanto evidenziato nelle precedenti relazioni, tutti i ruoli penali risultano totalmente informatizzati tramite gli applicativi SICP, SIPPI-SITMP e SIGE.

Nessuna anomalia si riscontra in materia di notifiche telematiche, giacché le comunicazioni da parte delle cancellerie ad avvocati ed ausiliari del giudice, oltre che alla P.G. e alle case circondariali, sono effettuate esclusivamente in modalità telematica.

Nel novembre '22 sono state assunte diverse unità di personale con la qualifica di operatore di data entry, cinque delle quali sono state destinate alla digitalizzazione degli atti penali attraverso l'applicativo TIAP-Document@; pur con notevoli difficoltà logistiche legate alla cronica mancanza di spazi che affligge l'Ufficio, gli stessi sono stati dotati, nelle settimane successive alla loro immissione in servizio, di postazioni di lavoro comprensive di pc di ultima generazione e stampanti massive.

Contestualmente è stata elaborata una proposta di piano operativo, volta a disciplinare il lavoro degli operatori di data entry, soprattutto nel rapporto con il personale amministrativo e con l'ufficio requirente, responsabile del primo

segmento della digitalizzazione, nonché a selezionare i procedimenti da digitalizzare secondo criteri di priorità.

Nel mese di maggio 2023 il progetto di digitalizzazione si è giovato dell'ulteriore apporto di due neoassunti con la qualifica di funzionario tecnico di amministrazione.

Nel corso dei primi mesi di attività si sono riscontrati alcuni problemi tecnici, legati soprattutto al mancato compimento da parte delle segreterie dei P.M. dell'operazione necessaria a rendere ostensibili gli atti agli uffici giudicanti (integralmente o in parte, a seconda dei casi); problemi che sono stati però agevolmente superati grazie alla disponibilità del Mag.Rif. requirente (dr. E. Vadalà) e all'interlocuzione degli operatori data entry con il personale Cisia e il personale amministrativo della Procura.

Sulla base dell'esperienza dei primi mesi è in corso di elaborazione un vademecum concordato tra il Tribunale e la Procura.

Dopo queste iniziali difficoltà l'implementazione del TIAP si è rapidamente assestata su ritmi regolari: al 31 agosto 2023 l'applicativo contava 240.880 pagine scansionate; tenuto conto che nelle ultime settimane del 2022, anche per il ritardo nell'attivazione delle postazioni, si era fatto ben poco, la media mensile è superiore a 30.000 pagine.

Sono stati scansionati: 261 procedimenti di competenza collegiale, sostanzialmente coincidenti con i giudizi attualmente pendenti e quelli definiti dal momento in cui il progetto è stato avviato; 631 fascicoli pendenti dinanzi ai giudici monocratici (pari a circa 1/5 della pendenza attuale); 411 procedimenti pendenti dinanzi al G.I.P., che corrispondono a tutti quelli definiti con sentenza dal momento di avvio della digitalizzazione ed a quelli comunque pendenti in fase di udienza preliminare.

Gli operatori data entry come i funzionari tecnici assunti successivamente sono stati destinatari nel mese di giugno 2023 di un incontro formativo in presenza,

tenuto dal funzionario CISIA dott. Carmelo Ciatto presso la scuola di formazione del Ministero della giustizia, da tutti giudicato molto efficace; analoga iniziativa formativa è stata riservata al personale amministrativo delle cancellerie GIP/GUP e del dibattimento, ed ha riscosso identico successo.

Va però rilevato che, nel recente passato, purtroppo tutti gli addetti "Data Entry" in servizio presso questo Tribunale hanno lasciato l'incarico, avendo vinto altri concorsi pubblici.

Pertanto, il trend virtuoso sopra descritto ha subito una vistosa battuta d'arresto, e non si vede a breve, alla luce della attuale scarsa consistenza delle risorse disponibili, una possibile agevole soluzione del problema».

II.i.3 - Segue - Attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi

Non si notano significative variazioni, rispetto alla situazione descritta nella precedente relazione del MAGRIF, nell'utilizzazione degli applicativi ministeriali da parte dei colleghi.

Risultano, in genere, tempestivamente annotati su SICP i termini di scadenza e tutti i provvedimenti assunti nella gestione delle misure cautelari, secondo le indicazioni fornite al personale amministrativo dai magistrati.

Anche se si registra un crescente utilizzo da parte dei difensori del deposito degli atti processuali mediante il portale del processo penale telematico, si tratta però, allo stato, di numeri marginali rispetto alla mole di tali depositati mediante accesso in cancelleria.

Il personale amministrativo lamenta l'inadeguatezza della formazione ricevuta tramite il webinar organizzato nel mese di luglio '23: la qualità del collegamento era infatti pessima e gli interventi sono risultati in molte parti incomprensibili.

E' in corso di elaborazione una proposta di protocollo con il locale Consiglio dell'Ordine, volto a favorire l'accesso da remoto al TIAP da parte dei difensori.

II.i.4 - Segue - Iniziative assunte per curare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati

Ha dato buoni risultati la verifica periodica sull'attendibilità statistica dei registri SICP, che ha consentito di abbattere le false pendenze riscontrate soprattutto nel ruolo GIP/GUP: grazie all'impegno profuso dal personale amministrativo e dal personale CISIA, le false pendenze, che lo scorso anno erano più di 200, sono state quasi azzerate.

Analogo intervento sarà sollecitato sulle false pendenze riscontrate, comunque in numero molto più limitato, al dibattimento.

II.i.5 - Segue - Progetti di diffusione di buone prassi; interventi suggeriti

Appare ancora oggi opportuno implementare da parte dei magistrati l'utilizzo di Consolle, la cui utilità pratica potrebbe rivelarsi maggiore soprattutto nella gestione delle scadenze perentorie; è auspicabile, come in precedenza evidenziato, che l'applicativo riceva significativi aggiornamenti che lo rendano più veloce e ne arricchiscano le funzionalità.

II.i.6 - Segue - Dotazioni informatiche; criticità

Tutti i magistrati addetti al settore penale, ad eccezione del sottoscritto, dispongono di un computer fisso e di un portatile.

La gran parte dei p.c. fissi ha ormai un'età superiore a cinque anni, con la ovvia conseguenza che, in caso di malfunzionamenti, non sarebbe più possibile attivare la garanzia rilasciata dal venditore; anche nel corso del 2023 nessuno di tali p.c. è stato sostituito e molti di essi iniziano a manifestare problemi di

funzionamento (lentezza nell'avvio e nell'apertura dei file, surriscaldamento etc.).

Analoga problematica si riscontra per la dotazione di stampanti/scanner e per i portatili, anch'essi datati, anche se una fornitura di portatili destinata ai magistrati è pervenuta nelle scorse settimane e si sta provvedendo alla relativa sostituzione.

Le cancellerie continuano a lamentare principalmente la mancanza di stampanti e scanner funzionanti.

Tutte le aule utilizzate per udienze penali (collegiale, monocratico, GIP), sono state allestite con i nuovi dispositivi di audio-videoregistrazione digitale, tesi a dare attuazione al disposto dell'art. 510, comma 2 bis c.p.p.; gli impianti risultano funzionanti e in questi giorni il personale Cisia sta provvedendo a profilare coloro che svolgono funzioni di assistenza in udienza sul canale Teams distrettuale.

Il personale di cancelleria lamenta però la mancanza di un'adeguata attività di formazione all'utilizzo dei nuovi dispositivi e paventa che i nuovi adempimenti - in particolare, l'onere di verificare la corretta inquadratura del teste nel corso dell'escussione - risultino inconciliabili con l'ordinario impegno richiesto dall'assistenza in udienza. Sarebbe quindi auspicabile l'organizzazione da parte della DGISIA di eventi formativi dedicati alla materia (magari nella modalità del Webinar), anche al fine di fugare timori che nell'esperienza concreta potrebbero rivelarsi ingiustificati.

Il personale di cancelleria che assiste i magistrati in udienza, comunque, in ottemperanza al decreto emesso al riguardo da questa Presidenza, sta regolarmente provvedendo agli adempimenti tecnici dell'attivazione delle stanze virtuali relative ai singoli procedimenti nonché alla video registrazione delle testimonianze assunte in dibattimento: sul punto, il Presidente della Sezione penale rappresenta che non risultano segnalate particolari difficoltà o

problematiche tecniche nell'utilizzo dei nuovi dispositivi di audio-registrazione digitale.

II.i.7 - Segue - Criticità nella acquisizione dei dati

Segnala il Presidente della Sezione, quanto alla specificazione sui dati statistici utilizzati, che, per il settore penale, si è fatto riferimento, per quanto possibile, ai dati statistici forniti dal CSM nell'ultimo report statistico, precisando però che, in relazione a determinati aspetti, ci si è trovati costretti ad integrare i dati con dati statistici forniti al sottoscritto dalla Cancelleria Penale nonché dall'addetto UPP assegnato al settore misto-statistico.

Ribadisce, poi, come i dati statistici forniti dal CSM in relazione al settore penale - quanto alla produttività relativa all'anno 2021/2022 in termini di sentenze monocratiche - apparivano errati in difetto, rappresentando i dati ufficiali una produttività di sole 1387 sentenze, a fronte di una rilevazione statistica interna di 2011 sentenze.

II.j - Apporto dei magistrati onorari e degli addetti all'UPP

La materia di pertinenza delle funzioni di GIP\GUP non è devolvibile alla magistratura onoraria.

Di contro, sono assegnati all'Ufficio dei funzionari dell'UPP, il cui apporto può quantificarsi in termini omologhi a quanto già osservato per il settore dibattimentale.

II.k - Monitoraggio

Al fine di coadiuvare il Presidente della sezione nel continuativo monitoraggio dei flussi e nella progressiva attuazione del programma di gestione, si da' contestualmente incarico al dottore Gaetano Dimartino per il dibattimento ed al dottore Vincenzo Ignaccolo per l'Ufficio GIP\GUP (in caso di

loro tramutamento e/o assenza, il *munus* andrà a gravare sul collega della Sezione\Ufficio con maggiore anzianità di ruolo), di monitorare **bimestralmente** le pendenze, formando un *report* che sarà oggetto di discussione nelle riunioni periodiche dei magistrati.

Pertanto, con cadenza bimestrale, le Cancellerie interessate provvederanno a redigere e trasmettere ai dottori Dimartino (per il dibattimento) e Ignaccolo (per l'Ufficio GIP\GUP), per ciascuna delle macroaree di cui sopra, dei *report* riassuntivi che saranno dai suddetti magistrati discussi durante le riunioni periodiche.

Di detta attività si riferirà, poi, allo scrivente.

Ragusa, 22.01.2024.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 22/01/2024

Il Direttore
Dott. Filippo Pasqualetto

Il presidente del Tribunale

Francesco Paolo Pitarresi

